

CXIV.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi.* = I deputati Lacava, Sella, Depretis e Boselli presentano le relazioni sul bilancio di definitiva previsione della spesa per l'anno 1875 del Ministero dei lavori pubblici, e sugli schemi di legge: per una sopratassa ad alcune qualità di tabacchi; per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza; e per la conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze. = *Convalidamento delle elezioni dei collegi 1° Ferrara e di Corato-Trani.* = *Lettura di un disegno di legge del deputato Garibaldi per lo stanziamento di lire 60 milioni per opere necessarie a preservare Roma e sue vicinanze dalle inondazioni del Tevere.* = *Approvazione del bilancio di definitiva previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio pel 1875, in tutti i suoi capitoli.* = *Discussione di sette disegni di legge per maggiori e straordinarie spese a compimento di lavori in corso* — *Avvertenze del ministro per le finanze* — *Approvazione dei due articoli dello schema n° 1* — *Osservazioni del deputato Cavalletto sullo schema n° 2, e spiegazioni del ministro per i lavori pubblici* — *I tre articoli sono approvati* — *Si ammettono pure gli articoli degli schemi n° 3, 4 (sul quale il ministro ed il deputato Branca fanno dichiarazioni) e n° 5* — *Sul n° 6, il deputato Varè fa osservazioni, cui danno risposta il ministro ed il deputato Branca, della Giunta* — *Si approvano gli articoli degli schemi n° 6 e 7.* = *Approvazione degli articoli del disegno di legge per la vendita e permuta di beni demaniali.* = *Discussione dello schema di legge sul riordinamento del notariato* — *Approvazione dell'articolo 1* — *Emendamenti dei deputati Carnazza e Michelini all'articolo 2* — *Spiegazioni, e opposizioni ad essi del guardasigilli e dei deputati Lacava, Branca, Spantigati, Villa-Pernice, relatore, Varè e Salaris* — *Reiezione dell'emendamento Michelini, e approvazione dell'articolo* — *Emendamenti dei deputati Varè, Pissavini e Spantigati all'articolo 3* — *Osservazioni del relatore e dei deputati Michelini, Carutti ed Asproni* — *Approvazione di un emendamento del deputato Varè e di altri* — *Emendamento Cencelli* — *Osservazioni dei deputati Capone, Villa-Pernice e Fossa* — *L'articolo 3 è rinviato alla Commissione* — *Emendamento dei deputati Antonibon, Ungaro, Taiani e Cencelli all'articolo 4* — *Parlano il ministro, il relatore ed i deputati Paternostro P., Indelli e Nelli* — *Approvazione dell'articolo emendato.*

La seduta è aperta alle ore 2 e mezzo pomeridiane.

PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

MASSARI, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

1153. Fabrizio Scipione, di Torrice, enumerati i suoi servizi ed i patimenti sofferti per l'indipendenza e la sicurezza della patria, invoca un impiego o un sussidio.

INDELLI. Prego la Camera che voglia dichiarare d'urgenza la petizione 1153 di Scipione Fabrizio, di Torrice.

Trattasi di un vecchio patriota, che dopo avere combattuto per l'indipendenza d'Italia, e in difesa di Roma nel 1849, prese parte nel 1861 al combattimento contro il brigantaggio a San Giovanni Incarico, famoso combattimento in cui fu fatto prigioniero dalle nostre truppe il marchese di Trasigny, Belga.

Il Fabrizio fu tra i principali autori di quel dramma, ed il marchese di Trasigny fu dal Fabrizio rinvenuto nel ricovero di un tugurio.

Capitato poscia nelle mani dei Pontifici, fu dannato a morte, e quindi alla galera in vita per intercessione, dicesi, di Governi esteri.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Questo vecchio patriota vive nella più atroce miseria. Più volte ha bussato alle porte del Governo, e, debbo essere giusto, dei sussidi li ha avuti. Ma essendo questi sussidi pel brigantaggio oramai troppo assottigliati, egli domanda che sia provveduto stabilmente alla sua posizione con l'appoggio della rappresentanza nazionale.

Oggi che la Camera si preoccupa così vivamente della pubblica sicurezza, e di coloro che spendono la loro vita per la tranquillità pubblica, mi sembra che la causa del Fabrizi debba troppo interessare la Camera.

(È dichiarata l'urgenza.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: l'onorevole Angeloni di dieci giorni, per motivi di famiglia; l'onorevole Bettoni di venti giorni, per motivi di salute.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

LACAVA, relatore. A nome della Commissione generale del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di definitiva previsione dei lavori pubblici pel 1875. (V. *Stampato*, n° 96, *Allegato* n° VIII.)

BOSELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'approvazione delle spese necessarie onde provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze. (V. *Stampato*, n° 92-A.)

SELLA, relatore. Ho l'onore di presentare il rapporto sul progetto di legge relativo alla soprattassa sopra alcune specie di tabacchi. (V. *Stampato*, numero 56-A.)

DEPRETIS, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per provvedimenti straordinari di sicurezza pubblica. (V. *Stampato*, n° 24-A.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

CONVALIDAMENTO DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta me-

desima nella tornata pubblica d'oggi 25 maggio 1875 ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor conte Rasponi Gioachino nel collegio di Ferrara, n° 1, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

« Questa deliberazione è stata accolta ad unanimità di voti. »

Do atto all'onorevole Giunta per la verifica delle elezioni della presentazione di questo verbale, e, se non vi sono opposizioni, dichiaro l'onorevole Giovacchino Rasponi deputato del 1° collegio di Ferrara.

(La Camera assente.)

Eguale dichiarazione venne pure fatta dalla Giunta stessa sulle operazioni elettorali del collegio di Corato-Trani, in cui venne eletto l'onorevole Giuseppe Patroni-Griffi.

Do pure atto all'onorevole Giunta della presentazione di questo verbale, e, non essendovi opposizioni, dichiaro l'onorevole Patroni-Griffi deputato del collegio di Corato-Trani.

(La Camera assente.)

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO GARIBALDI.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammessa la lettura di un progetto di legge di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole deputato Garibaldi, se ne dà lettura.

(Il segretario Massari legge il seguente progetto di legge:)

« Art. 1. Le opere tutte che sono necessarie a preservare la città di Roma e sue vicinanze dalle inondazioni del Tevere e che consistono nel canale scaricatore con deviazione dell'Aniene, e nella sistemazione del fiume nell'interno della città sono dichiarate opere di pubblica utilità.

« Art. 2. La spesa complessiva per tutte le opere predette non potrà oltrepassare la somma di 60 milioni. I relativi progetti d'arte dovranno ottenere l'approvazione del Governo previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Art. 3. Dovranno contribuire alla spesa i proprietari dei beni difesi colle predette opere dalle inondazioni, come pure i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere stesse che vengano a conseguire un maggior valore per la loro esecuzione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

« Una legge speciale determinerà l'entità e il riparto del contributo, il modo e il tempo entro il quale i contribuenti dovranno effettuare il pagamento.

« Art. 4. La spesa contemplata all'articolo 2, sotto deduzione del ricavo del contributo di cui all'articolo precedente sarà sopportata dallo Stato fino alla concorrenza dei due terzi, ma in nessun caso la spesa effettivamente a carico dello Stato potrà eccedere la somma di 32 milioni da fornirsi sotto forma di annualità corrispondenti al servizio degli interessi e delle quote di ammortamento della somma capitale medesima.

« La spesa restante sarà per tre quarti a carico del comune e per un quarto a carico della provincia di Roma e dovrà essere stanziata nei rispettivi bilanci a misura dell'avanzamento dei lavori.

« Art. 5. Le opere saranno eseguite per cura dell'amministrazione dello Stato, giusta le norme delle leggi generali vigenti.

« Art. 6. Una Commissione della quale faranno parte i delegati del comune e della provincia di Roma provvederà alla realizzazione ed al versamento nelle casse dello Stato delle somme di cui agli articoli 3 e 4, e veglierà al regolare andamento dei lavori.

« Un regolamento da approvarsi con decreto reale determinerà le attribuzioni della Commissione predetta e provvederà in ogni parte alla esecuzione della presente legge. »

MACCHI. Il nostro collega il generale Garibaldi è pronto a venire quando che sia a svolgere, e raccomandare l'urgenza di questo progetto di legge.

Voci. Domani!

MACCHI. Anche domani, se la Camera lo crede.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, la prego a dire se intende che questo svolgimento abbia luogo domani.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non vi ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Adunque, se la Camera lo stima, rimane fissato che questo svolgimento avrà luogo nella seduta di domani.

L'onorevole Macchi avrà la gentilezza di far conoscere al generale Garibaldi questa deliberazione della Camera.

MACCHI. Certamente.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO PEL 1875 DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio definitivo per il 1875 del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Sono approvati senza discussione i capitoli seguenti:)

Capitolo 1. Ministero (Personale), lire 372,615.

Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), 33,449 lire.

(Nota — I capitoli segnati con l'asterisco sono quelli nei quali la competenza dell'anno è stata variata a confronto della competenza approvata con lo stato di prima previsione.)

Agricoltura. — Capitolo * 3. Boschi (Spese fisse), lire 1,030,070.

Capitolo 4. Boschi (Spese d'amministrazione e diverse), lire 308,213.

Capitolo 5. Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze e medaglie d'onore, lire 393,954.

Capitolo 6. Razze equine, lire 800,649.

Capitolo 7. Bonifiche, irrigazioni e servizio idrografico, lire 67,100.

Industria e commercio. — Capitolo 8. Ufficio centrale dei saggi (Personale), lire 16,830.

Capitolo 9. Ufficio centrale dei saggi (Spese diverse), lire 8084.

Capitolo * 10. Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e dell'argento (Spese fisse), lire 136,050.

VILLA-PERNICE, relatore. Prego l'onorevole presidente ad avvertire che il capitolo 11 è variato in meno di 1500 lire; benchè non vi sia messo l'asterisco, è per errore.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore fa osservare che questo capitolo 11 è variato in meno di 1500 lire.

Capitolo 11. Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e dell'argento (Spese diverse), lire 33,974.

Capitolo * 12. Miniere e cave (Spese fisse), lire 124,576.

Capitolo * 13. Miniere e cave (Spese diverse), lire 37,874.

Capitolo * 14. Ispezioni alle società industriali ed agli istituti di credito, lire 53,874.

Capitolo 15. Privative industriali (Personale), lire 8617.

Capitolo 16. Privative industriali e diritti d'autore (Spese diverse), lire 8917.

Capitolo 17. Premi ed incitamenti all'industria ed al commercio, lire 97,886.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Capitolo * 18. Pesi e misure (Spese fisse), lire 484,652.

Capitolo 19. Pesi e misure (Spese varie), lire 182,268.

Capitolo 20. Pesi e misure (Aggio di esazione), lire 56,419.

Capitolo 21. Pesi e misure (Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione), lire 93,453.

Insegnamento industriale e professionale. — Capitolo 22. Scuole ed istituti superiori, lire 292,730.

Capitolo * 23. Istituti tecnici, di marina mercantile e scuole speciali, lire 1,778,055 61.

Capitolo 24. Scuole d'arti e mestieri, lire 104,590.

Capitolo * 25. Insegnamento industriale e professionale (Spese varie), lire 138,994.

Capitolo 26. Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami), lire 53,817.

Statistica. — Capitolo 27. Statistica, lire 81,179.

Spese comuni ai vari servizi. — Capitolo 28. Studi e documenti sulla legislazione, lire 12,583.

Capitolo 29. Fitto di locali, lire 52,669.

Capitolo 30. Riparazioni ed adattamenti di locali, lire 22,701.

Capitolo 31. Indennità di tramutamento agli impiegati, lire 17,096.

Capitolo 32. Dispacci telegrafici governativi, lire 404.

Capitolo * 33. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 110,335 13.

Capitolo 33 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio, lire 375,000.

Capitolo 34. Casuali, lire 35,259.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — *Agricoltura.* — Capitolo 35. Boschi (Spese straordinarie diverse), lire 99,154.

Capitolo * 36. Riparto dei beni demaniali-comunali nelle provincie meridionali, subriparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete, lire 15,624.

Capitolo * 37. Sussidi annui agli ex-agenti forestali, lire 38,227.

Capitolo 38. Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa, lire 62,552.

Industria e commercio. — Capitolo 39. Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia, lire 2486 25.

Capitolo 40. Carta geologica d'Italia, lire 35,127.

Spese comuni ai vari servizi. — Capitolo 41. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 2200.

Capitolo * 42. Assegni di disponibilità, 24,759 lire.

Parte seconda. *Economato generale.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Capitolo 44. Economato generale (Personale), lire 65,322.

Capitolo * 45. Economato generale (Materiale), lire 4,305,198.

Capitolo 46. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 2493 22.

Capitolo 47. Spese di manutenzione e riparazione dei magazzini dell'Economato generale, lire 13,802.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Capitolo 48. Tipografia ed archivio Camerale in Roma, 32,747 lire.

Capitolo 49. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese di adattamento di mobili ed altre accessorie e spese varie relative), lire 74,008.

Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1875:

Parte I. *Spese d'amministrazione proprie del Ministero di agricoltura, industria e commercio.* — Capitolo 50. Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le provincie venete e di Mantova - Spese varie, lire 4093.

Capitolo 51. Spese per lo scorporo ed il riparto dei terreni ademprivili in Sardegna, lire 21,000.

Capitolo 52. Marchio (Spese obbligatorie), lire 5005.

Capitolo 53. Esposizione universale di Parigi nel 1867, lire 550.

Capitolo 54. Esposizione universale di Vienna, lire 158,179.

Capitolo 55. Pubblicazione delle tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure - Spese varie relative, lire 22,590.

Capitolo 55 bis. Costruzione di alcuni locali nell'edificio del Ministero, lire 19,564.

Parte II. *Economato generale.* — Capitolo 56. Spese per il censimento, lire 1889.

Capitolo 57. Pubblicazione del censimento generale della popolazione, lire 115.

Capitolo 58. Sussidi agli impiegati e compositori di ruolo già addetti alla soppressa tipografia Camerale in Roma ed al personale già addetto al soppresso archivio della tipografia Camerale stessa, lire 900.

Riepilogo generale. — Parte I. Spese di amministrazione proprie del Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 7,936,046 99.

Parte II. Economato generale, lire 4,496,474 22. Totale, lire 12,432,521 21.

Metto ai voti questo stanziamento complessivo. (È approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE E SPESE STRAORDINARIE A COMPIMENTO DI LAVORI IN CORSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per maggiori spese e spese straordinarie a compimento di lavori in corso.

Siccome sono diversi progetti di legge i quali non hanno che un'unica relazione, la discussione generale deve essere una sola; quindi verranno messi in discussione gli schemi di legge distintamente.

La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede di parlare, si passerà alla discussione dei singoli progetti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io debbo fare una riserva della quale mi tornerà in acconcio di parlare nella discussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Vi sono due spese delle quali la Commissione ha riconosciuto la necessità: l'una per l'arginamento del Po; l'altra per compimento di certi lavori nel golfo della Spezia; ed avrebbe la Commissione approvato l'intera somma, ma si è trovata dirimpetto ai due prelevamenti fatti dal Ministero delle finanze durante le vacanze della Sessione, e quindi ha dedotto, dalle stanziati per tal fine, le somme corrispondenti dei detti due decreti.

Quindi non possono dirsi spese impreviste, poichè erano tanto previste che la legge stava davanti alla Camera, ma avvenne che non si poterono procrastinare.

Diffatti il mio collega, il ministro dei lavori pubblici, mi fece vedere una relazione dell'ufficio del genio civile, nella quale si mostrava che, ritardando ancora alcuni lavori negli argini del Po, si poteva correre pericolo, allo sciogliersi delle nevi, di avere qualche piena che mandasse a male i lavori già fatti; d'onde la necessità dei prelevamenti che la Camera conosce.

La Commissione, naturalmente, ha tenuto conto di queste spese, ed io non farò alcuna osservazione circa la forma corretta che essa può avere introdotta; ma mi riservo, quando saremo alla discussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze, di pregare la Camera a volere ripristinare la somma medesima, poichè nella relazione non è addotta alcuna ragione per la quale non si debba consentire la somma in tutta la sua entità.

BRANCA. (*Della Giunta*) Consentito perfettamente in questo modo di vedere dell'onorevole presidente del Consiglio, ma gli farò semplicemente osservare che la Commissione non poteva stanziare tutta la somma dal momento che una parte già era stata

spesa. Questa deliberazione della Giunta era stata preceduta da una deliberazione della Commissione generale del bilancio; di guisa che lasciando il fondo come si è stanziato, resterà poi sempre alla Commissione generale del bilancio di vedere se doveva reintegrare, nel fondo delle impreviste, la somma già tolta per i prelevamenti a conto delle spese cui si riferisce il presente progetto. Quindi essendo questa una questione affatto estranea a questo disegno di legge, la Commissione incaricata di riferirne, l'ha messa in disparte, salvo alla Camera di riprenderla integra quando l'onorevole ministro per le finanze crederà opportuno, quando cioè si tratterà del bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Siamo perfettamente d'accordo; la riprenderemo quando tratteremo del bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Ho già avvertito la Camera che queste maggiori spese fanno oggetto d'un'unica relazione, che sono divise in vari disegni di legge, ma che la discussione generale, se ha luogo, deve essere una soltanto; che però i vari disegni di legge saranno messi separatamente in discussione, e quindi votati.

Se nessuno chiede di parlare nella discussione generale, si passerà a quella parziale di ogni disegno di legge.

Allegato n° I.

Il signor ministro per la marina accetta il progetto della Commissione?

SAINT-BON, ministro per la mariniera. Lo accetto.

PRESIDENTE. « Art. 1. È autorizzata la nuova spesa di lire 300 mila per lavori nell'arsenale marittimo di Spezia. »

Se niuno chiede di parlare, metto ai voti questo articolo 1.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Tale spesa verrà iscritta nel bilancio della marina per l'esercizio 1875, sotto il titolo: *Arsenale della Spezia.* »

(La Camera approva.)

Allegato n° II. « Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire due milioni quattrocento mila per gli assettamenti e le riparazioni, secondo l'annesso quadro A, delle opere idrauliche, in conseguenza delle piene del 1872.

« Questa spesa, da iscriversi nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici, per lire un milione e 600 mila sarà portata in aumento del capitolo 238 dell'esercizio 1875, e le rimanenti lire ottocento mila verranno stanziati nel 1876 in apposito capitolo della parte straordinaria. »

Si dà lettura di questo quadro A:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Quadro A.

Circondario idraulico	Numero progressivo	Corso d'acqua	Indicazione dei lavori	Importo	
				per lavoro	per circondario idraulico
Arezzo	1	Canale allacciante destro	Sistemazione dell'alveo e degli ar- gini nell'ultimo tronco	44,500 >	44,500 >
Bologna	2	Fiume <i>Reno</i>	Saltuari alzamenti delle arginature	40,000 >	40,000 >
Este	3	Fiume <i>Gorzone</i>	Rialzo, ingrosso ed imbancamento dell'argine sinistro in Drizzagno II Pisani e Volta Moggia	30,000 >	
Id.	4	Canale <i>S. Caterina</i>	Rifilo, rialzo ed ingrosso d'argine nelle località beni comunali di Vighizzolo e Carceri inferiormente alla Botte di Vighizzolo sullo scolo Lezzo	26,000 >	56,000 >
Ferrara	5	Fiume <i>Po</i>	Ricarico di sassaia ai froldi Zocca, Antonelli e Nogarolo	15,000 >	
Id.	6	Fiume <i>Reno</i>	Alzamento delle arginature nei tratti più depressi	17,300 >	
Id.	7	Fiumi diversi	Adizionali accertati con le liquida- zioni dei lavori appaltati	40,069 01	72,369 01
Grosseto	8	Fiume <i>Bruna</i>	Sistemazione dell'argine sinistro dallo sbocco del Fosso al guado delle Tanaglie	59,600 >	59,600 >
Lucca	9	Fiume <i>Serchio</i>	Compimento del tratto d'argine mae- stro a sinistra tra il callone Mi- chelucci e la sua congiunzione con quello situato al di sotto della corte Salani	134,000 >	134,000 >
				<i>A riportarsi . . .</i>	406,469 01

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Segue Quadro A.

Circondario idraulico	Numero progressivo	Corso d'acqua	Indicazione dei lavori	Importo	
				per lavoro	per circondario idraulico
			<i>Riporto</i>		406,469 01
Mantova	10	Fiume <i>Po</i>	Rialzo ed ingrosso dell'argine sinistro e sistemazione di banca in tre tratti	350,000 >	
Id.	11	Id.	Riparazioni al froldo Cavallarolo . .	105,000 >	
Id.	12	Id.	Sistemazione della coronella Mirasole	166,000 >	
Id.	13	Id.	Difesa al froldo Sacchetta	143,000 >	
Id.	14	Id.	Compimento difesa frontale al froldo d'Ostiglia	156,000 >	
Id.	15	Fiumi diversi	Adizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati . . .	240,995 22	1,160,995 22
Milano	16	Fiumi diversi	Adizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	35,232 80	35,232 80
Padova	17	Fiume <i>Bacchiglione</i>	Ributto dell'argine sinistro dal ponte di Roncajette fino a Ca Zorzi . .	183,000 >	
Id.	18	Fiumi diversi	Parziali alzamenti delle arginature	50,000 >	233,000 >
Pavia	19	Fiume <i>Po</i>	Adizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	130,490 45	130,490 45
Piacenza	20	Fiume <i>Po</i>	Imbancamento di alcuni tratti d'argine del Mezzano e Calendasco .	20,000 >	20,000 >
				<i>A riportarsi</i>	1,986,187 48

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Segue Quadro A.

Circondario idraulico	Numero progressivo	Corso d'acqua	Indicazione dei lavori	Importo	
				per lavoro	per circondario idraulico
			<i>Riporto</i>		1,986,187 48
Pisa	21	Fiume <i>Arno</i>	Sistemazione d'un tratto d'argine sinistro a difesa del sobborgo del portone posto fra il cavo Banti ed il Torrino Scotti	49,724 66	
Id.	22	Id.	Sistemazione della ripa sinistra a valle della città di Pisa presso Luicchia	43,000 >	92,724 66
Ravenna	23	Fiume <i>Ronco</i> ed altri	Difese frontali saltuarie	30,000 >	
Id.	24	Fiume <i>Reno</i>	Alzamento dell'argine destro . . .	10,000 >	40,000 >
Rovigo	25	Fiume <i>Po</i>	Ributto ed imbancamento in frodo Carravieri	47,000 >	
Id.	26	Fiumi diversi	Parziali alzamenti	50,000 >	
Id.	27	Id.	Adizionali accertati con le liquidazioni dei lavori appaltati	42,823 71	139,323 71
Totale					2,258,235 85
Somma presuntiva per le spese ulteriori della Commissione del Po e del Reno e per imprevedibili emergenze					141,764 15
Totale generale					2,400,000 >

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta il progetto della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Lo accetto.

CAVALLETTO. Su questo articolo io proporrei che fossero cancellate le parole: *secondo l'annesso quadro A.*

Quando nell'articolo di legge si prescrive questa indicazione del quadro, allora si verrebbe alla conseguenza che le spese dei singoli articoli di lavori sarebbero tassative; e siccome sono lavori che possono variare in più o in meno secondo lo stato effettivo in cui si troveranno gli argini, al momento d'intraprendere i lavori, è meglio che il ministro abbia una maggiore libertà per queste spese; ritenendo però sempre che la spesa complessiva non debba eccedere la somma di lire 2,400,000.

Questo metodo è stato anche usato quando si stanziò per legge la somma straordinaria per le riparazioni delle opere idrauliche danneggiate dalle piene del 1868, parmi, non lo ricordo ora precisamente, parmi dico che quando fu proposta la legge dei cinque milioni di lire per codeste riparazioni di opere idrauliche, non fosse veramente tassativo l'obbligo di attenersi al quadro particolareggiato e articolato dei lavori.

Ad ogni modo io proporrei che questa dizione: *secondo l'annesso quadro A* fosse tolta per lasciare maggiore libertà all'onorevole ministro, ed evitare imbarazzanti restrizioni nell'esecuzione dei lavori.

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. La preoccupazione dell'onorevole Cavalletto sarebbe giusta, se veramente l'assegnazione che si fa della somma stanziata in questo capitolo, fosse inalterabile come egli suppone; allora veramente l'amministrazione si troverebbe vincolata, e questo non starebbe bene. Ma l'onorevole Cavalletto deve riflettere, che questa somma è stanziata in un capitolo solo, e che per conseguenza il ministro ha la facoltà di poterne disporre liberamente invertendo gli articoli in cui il capitolo è distinto. Siccome il ministro ha facoltà di stornare da articolo ad articolo, così la libertà sua rimane intera.

Perciò credo che l'onorevole Cavalletto, dopo queste osservazioni, può rinunciare alla sua proposta, senza pericolo che l'amministrazione resti inceppata.

CAVALLETTO. Contento il ministro, contento io. *(Si ride)*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Le opere da eseguirsi per effetto dell'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Nei bilanci attivi dello Stato saranno iscritte le quote di rimborso spettanti alle provincie ed agli altri interessati chiamati a contribuire alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria. »

(La Camera approva.)

Ora viene il disegno di legge per l'Allegato III.

« *Articolo unico.* È autorizzata una maggiore spesa di lire 5,000,000 per il trasferimento della capitale del regno in Roma, da iscriversi in aggiunta a quella assegnata dalla legge 3 febbraio 1871, numero 33, ripartendosi per un milione di lire nel bilancio 1875 dei lavori pubblici, e per gli altri quattro milioni nei successivi bilanci del 1876 e 1877. »

Metto ai voti quest'articolo unico.

(La Camera approva.)

Progetto di legge per l'Allegato IV :

« *Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire trecento ottantamila (lire 380,000) per la costruzione del ponte sul Piave a Ponte di Piave in provincia di Treviso, lungo la strada nazionale Callalta, da iscriversi in appositi capitoli dei bilanci pel Ministero dei lavori pubblici 1875-1876, cioè :

« Bilancio 1875	L. 280,000
» 1876	» 100,000
	<u>L. 380,000</u>

L'onorevole ministro per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Pregherei la Commissione di convenire con me in una variazione a questo articolo. Dove è detto: « per la costruzione del ponte sul Piave, ecc., » proporrei che si dicesse: « ponte metallico o ponte in legno sul Piave a Ponte di Piave, in provincia di Treviso. » Spiegherò le ragioni di questa modificazione.

Il Ministero, per compiere questo ponte, ha un progetto conforme alla legge già votata dal Parlamento, che lo voleva metallico, e chiede la somma che si presume poter bastare per questa costruzione.

Però, stando all'esperienza, io dubito molto che questa somma potrà bastare, perchè la costruzione delle spalle in muratura di questo ponte ci è venuta a costare il doppio di quello che si presumeva, attesa l'abbondanza e le difficoltà di esaurire l'acqua incontrata. Questo fatto ha suggerito al Ministero di studiare se non fosse possibile di sostituire al ponte metallico un ponte in legno, ed ha fatto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

compilare un progetto di ponte in legno. Questo progetto è stato anzi approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e porterebbe certamente un risparmio, e sicuramente ci libererebbe dal rischio d'incontrare spese maggiori.

Però al Ministero è stato presentato anche un progetto di ponte misto, vale a dire di un ponte con impalcatura metallica e stilate metalliche, fondate però sopra palafitte in legno profondamente infisse nel suolo.

Questo progetto non è stato intieramente approvato dal Consiglio superiore; quel Consesso vi ha proposto alcune aggiunte e modificazioni. Questo progetto non costerebbe tanto quanto il ponte assolutamente metallico, ma costerebbe qualche cosa di più del ponte in legno, e chi l'ha esibito si offrirebbe di costruirlo a cottimo per un prezzo determinato di 300,000 lire.

Se il progetto sarà approvato definitivamente dal Consiglio superiore, forse potrà preferirsi, perchè ha i vantaggi del ponte metallico senza che costi tanto, e poi non ha i difetti di un ponte ad impalcatura in legno. Ma il Consiglio superiore non si è ancora pronunciato definitivamente.

Per queste ragioni io desidererei che la Camera lasciasse un poco di libertà all'amministrazione, introducendo qui le parole: *metallico od in legno*.

Una voce. Basta dire *ponte*.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Dicendo semplicemente *ponte* ci riferiamo alla legge già votata, la quale parla di ponte metallico.

E la libertà che io chiedo mi è tanto più necessaria inquantochè, se non si vuole fare il ponte metallico, il Ministero si espone a perdere il concorso di 50 mila lire che la provincia di Treviso offerse per la costruzione di quest'opera. Ora sono in corso delle trattative tra il Ministero e la provincia perchè essa mantenga il concorso comunque il ponte si faccia; e se il ponte non si farà come era stato approvato, ciò è nell'interesse stesso di quella provincia la quale desidera grandemente che esso finalmente sia costruito; e certamente il ponte in legno verrebbe costruito molto più presto che non un ponte a spalle ed a pile in muratura.

BRANCA. (*Della Commissione*) La Commissione, desiderosa d'introdurre le maggiori possibili economie nel progetto di legge, aveva precisamente esaminata la questione se, invece del ponte metallico, non fosse possibile di fare un ponte in legno. Però, avendo assunto informazioni dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, venne a sua conoscenza che gli studi non erano ancora pervenuti al punto che l'amministrazione avesse potuto assumere un impegno preciso. Allora si scelse la dizione *ponte*

per lasciare la facoltà all'amministrazione di potere poi attuare quel progetto che fosse sembrato il migliore, e che nel tempo stesso avesse presentate le maggiori economie.

Però l'onorevole ministro ora fa osservare che, siccome la legge a cui si riferisce porta l'indicazione di *metallico*, così non si potrebbe fare il ponte in legno senza derogare alla legge anteriore. E per questa ragione la Commissione accetta il cambiamento di dizione. Solo io debbo aggiungere che la Commissione accetta, prendendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro, che il ponte potrà farsi od in legno od in metallo, colla conseguenza che deriva evidente da questa spiegazione che siccome il fondo ora stanziato è quello stesso della primitiva proposta, qualora il ponte si facesse in legno, si dovrebbe realizzare un'economia.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che si aggiunga, dopo le parole « costruzione del ponte » quelle « metallico od in legno. »

Rileggo l'articolo unico con quest'aggiunta:

« *Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire trecento ottantamila (lire 380,000) per la costruzione del ponte metallico od in legno sul Piave a Ponte di Piave in provincia di Treviso, lungo la strada nazionale Callalta, da iscriversi in appositi capitoli dei bilanci pel Ministero dei lavori pubblici 1875-1876, cioè:

Bilancio 1875	L. 280,000
Id. 1876	» 100,000
	<u>L. 380,000</u>

(È approvato.)

Progetto di legge per l'allegato V.

« *Articolo unico.* È autorizzata una maggiore spesa di lire un milione (lire 1,000,000) pel compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, da iscriversi nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici 1875-1876, cioè:

Bilancio 1875 L. 600,000
in aggiunta alla somma ammessa al capitolo 58.

Bilancio 1876	» 400,000
	<u>L. 1,000,000</u>

(È approvato.)

Allegato n° VI:

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 253,380 26 (*duecentocinquantatrè mila trecentotanta e centesimi ventisei*) per soddisfare il credito del signor Giovanni Busetto, soprannominato *Fisola*, risultante dalla convenzione stabilita il dì 23 dicembre 1874 tra l'amministrazione dei lavori pub-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

blici ed il detto signor Fisola, a totale tacitazione dei suoi crediti pei lavori eseguiti nel canale di Malamocco come supposto continuatore dell'impresa Antonio Scarpa in base al contratto 23 febbraio 1868.

« Art. 2. La detta maggiore spesa verrà imputata al capitolo 129 bis del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1875 sotto la denominazione: *Transazione Fisola per scavi nell'estuario di Venezia.* »

VARÈ. Le ultime osservazioni che, rispetto a questo speciale progetto di legge, ha fatte l'onorevole Commissione, mi sembrano molto gravi. La Commissione ha osservato che il contratto il quale originò questa vertenza venne fatto con poca avvedutezza, che l'amministrazione non si pose in grado di adempiere gli impegni da essa assunti verso i contraenti; che ha somministrato materiali in cattivo stato; che ha preso una persona come contraente, mentre contraente non era, avendo questa altri rapporti, ma non quelli di rappresentante e di successore col primo contraente; e finisce la Commissione le sue osservazioni dicendo che « sventuratamente non è impossibile che la Camera debba occuparsi di questo affare altra volta, imperocchè anche lo Scarpa (che è un'altra persona diversa da quella con cui oggi si è transatto) pretende un forte indennizzo, ed il giudizio definitivo dei tribunali è ancora pendente. »

Quando una Commissione parlamentare fa di queste osservazioni, io credo che sia necessario invocare dalla cortesia del ministro qualche spiegazione, affinché esso voglia rassicurare la Camera ed i contribuenti su questo futuro pericolo, che minaccia l'amministrazione rispetto alle pretese di una terza persona, pretese le quali renderebbero poco serio l'epiteto di *definitiva* per la somma stanziata in questo progetto di legge.

Vorrei inoltre che l'onorevole ministro tranquillasse pure la Camera sui provvedimenti che egli ha presi, perchè questa specie di disordini in affari, per loro natura dispendiosissimi, non abbiano a rinnovarsi e non abbiano ad esporre lo Stato a trovarsi altre volte in simili condizioni, di dover dare risarcimenti a contraenti, per non aver fatto bene il contratto.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ringrazio l'onorevole Varè di avere fatta qualche avvertenza sulle ultime parole, colle quali la Commissione chiude la sua relazione relativamente a questo articolo di spesa.

Queste parole non voglio dire che non sieno abbastanza considerate, ma evidentemente contengono un apprezzamento che io avrei desiderato che la

Commissione si fosse risparmiato di fare, perchè può pregiudicare gli interessi dell'amministrazione.

Il caso di cui si tratta non è recente, si riferisce alle amministrazioni dal 1868 fino al 1872, e per conseguenza, io personalmente non ne devo rispondere.

La Commissione ha maltrattato un poco, non voglio dire, se giustamente o ingiustamente, l'amministrazione la quale è andata incontro a questa enorme perdita; ma veramente l'amministrazione ha tutto il torto?

Io ho esaminato tutti i documenti, e, per dire il vero, non ne sono abbastanza persuaso. Sono intervenute delle sentenze di tribunali, i quali hanno condannato l'amministrazione. Le sentenze devono aversi per verità, ed io mi inchino ad esse; ma, per lo stesso rispetto che ho ad ogni verità, devo dire che quando è stato ritenuto che il materiale che l'amministrazione consegnava a questa impresa non fosse atto a fare il lavoro che doveva fare, io ho ragione di credere, non ostante la perizia giudiziaria che l'ha affermato, che ciò non fosse esatto, perchè lo stesso materiale dato ad un'altra impresa che è venuta dopo, sapete che miracolo ha fatto? Ha fatto il miracolo di compiere il lavoro otto mesi prima di quello che era previsto.

Dunque, nell'un caso è stato ritenuto che in due anni questo materiale non bastasse per compiere la metà del lavoro che dovevasi fare; nell'altro caso in quattro mesi si fa il lavoro che dovevasi fare in un anno.

Ma, come dico, siamo innanzi ad una sentenza che ci ha condannati, e la sentenza deve ritenersi per verità, e per ciò io non ho altre osservazioni a fare.

Però l'accollatario, il quale non ebbe compiuto in due anni il lavoro, ed ottenne la risoluzione del contratto, perchè ne era scaduto il termine (onde il suo successore ha ragione di sostenere che il lavoro da lui fatto non può riguardarsi come fatto in conseguenza del contratto che egli aveva garantito, bensì come lavoro proprio e con prezzi nuovi da convenirsi), l'accollatario principale, che ha ottenuto di essere sciolto dal contratto e l'ammissione di una perizia giudiziale sullo stato del materiale, ora ha introdotto un giudizio chiedendo delle indennità per il lavoro che non ha fatto. Chiese dapprima di essere sciolto dal contratto per non finire il lavoro, ora chiede delle indennità perchè non ha fatto il lavoro.

Ecco il soggetto di questa causa nuova dello Scarpa che pende ora innanzi ai tribunali.

La Commissione ha espresso il suo timore che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

un tale litigio possa recare nuovo danno all'amministrazione. Io non so quale sarà l'esito di tale controversia.

I procuratori legali del Governo ci assicurano che la causa dell'amministrazione sia buona, e possa difendersi con valide ragioni.

Questo è lo stato delle cose, perciò io ringrazio l'onorevole Varè di avere fatto qualche avvertenza che tolga alle parole della Commissione un significato che per avventura gli si volesse attribuire come un apprezzamento pregiudizievole agli interessi dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA. Potrei rispondere dopo l'onorevole Varè.

PRESIDENTE. Onorevole Varè...

VARÈ. Rinuncio.

BRANCA. Debbo fare osservare all'onorevole ministro che la Commissione non ha espresso un apprezzamento rispetto alla entità delle ragioni dello Scarpa, e molto meno apprezzamenti intorno al modo con cui siano stati condotti i lavori. La Commissione non ha esposto che i fatti i quali risultavano da indagini e da documenti amministrativi.

Ora, quello che la Commissione ha messo in evidenza è che se una causa si è verificata con lo Scarpa, se l'amministrazione ha dovuto pagare dei danni ed interessi, se i lavori sono stati ritardati, tutto ciò è stato perchè non fu fatto un regolare verbale di consegna del materiale.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Non è questo il soggetto della questione.

BRANCA. Io debbo giustificare il perchè la Commissione ha creduto di dover richiamare l'attenzione della Camera sul modo come la pratica era stata condotta.

Qui non si tratta punto di vedere che cosa decideranno i tribunali (già i tribunali in gran parte hanno deciso), non si emette nessun apprezzamento sulle vertenze pendenti; la Commissione non ha fatto altro che considerare, appoggiandosi a documenti ufficiali, che, poichè si era proceduto nei lavori senza una regolare consegna del materiale, questa mancanza di regolare consegna era stata oggetto di vertenza, e quindi di danni e interessi pagati dall'amministrazione.

Se la Commissione ha messo in luce questi fatti, i quali del resto non riguardano nemmeno l'amministrazione dell'onorevole Spaventa, ciò è stato perchè ha creduto fosse un bene constatarli, acciocchè le amministrazioni cercassero sempre di far meglio. L'affrettare di soverchio i lavori, mancando alle dovute regolarità, spesso è causa, come il fatto pre-

sente lo prova, di maggiore ritardo nella esecuzione delle opere e di maggiori spese per l'erario.

La Commissione limitandosi ad esporre questi fatti e a richiamarvi sopra l'attenzione della Camera e del Ministero, non ha creduto di emettere nessun apprezzamento per ciò che riguarda la vertenza in corso.

PRESIDENTE. Se niun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. La detta maggiore spesa verrà imputata al capitolo 129 *bis* del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1875 sotto la denominazione: *Transazione Fisola per scavi nell'estuario di Venezia.* »

(È approvato.)

Disegno di legge dell'allegato VII.

L'onorevole ministro accetta il progetto della Commissione?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Sì.

PRESIDENTE. « Art. 1. È approvata l'unità convenzione tra il regio Governo e il comune di Venezia, per lo stabilimento in quella città dei magazzini generali. »

La convenzione sta unita al progetto di legge; la Camera ne avrà presa visione. Se però desidera che se ne dia lettura...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Se dunque niuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1 testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 2. In aggiunta al credito di lire 1,000,000 accordato coll'allegato *B* della legge 11 agosto 1870, n° 5784, per sussidio al municipio di Venezia nella costruzione dei magazzini generali, è aperto un nuovo credito di lire 800,000 da iscriversi per lire 400,000 sul bilancio 1876, e per lire 400,000 sul bilancio 1877. »

(La Camera approva.)

VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DI ALCUNI CONTRATTI DI VENDITA E DI PERMUTA DI BENI DEMANIALI.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti sti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

pulati per causa di utilità pubblica dall'amministrazione demaniale dello Stato:

« 1° Di vendita al signor Giudici Antonio di un appezzamento di terreno della piazza di Legnago, pel prezzo di lire 3411 40, come da istrumento nei rogiti Regazzoni dottore Cesare dei 29 dicembre 1873;

« 2° Di vendita alla fabbricaria della chiesa di Sant'Alessandro in Milano di due locali sottostanti alla chiesa stessa, pel prezzo di lire 1228 20, come da istrumento nei rogiti Della Vedova dottore Lorenzo dei 9 febbraio 1874;

« 3° Di vendita alla provincia di Cuneo del fabbricato già ad uso del collegio militare in Racconigi, pel prezzo di lire 79,000, come da istrumento nei rogiti Bramardi Maurizio dei 19 febbraio 1874;

« 4° Di vendita al comune di Conselve di quel fabbricato delle carceri pretoriali, pel prezzo di lire 2600, come da istrumento nei rogiti Venezia dottore Stefano dei 21 marzo 1874;

« 5° Di vendita della caserma di San Vittore in Cremona al sacerdote Manini don Ferdinando, pel prezzo di lire 15,247 10, come da atto convenzionale dei 10 aprile 1874;

« 6° Di vendita di terreno della superficie di metri quadrati 470 al municipio di Sondrio, pel prezzo di lire 470, come da istrumento nei rogiti Gianoli dottore Giovanni Battista dei 19 maggio 1874;

« 7° Di vendita al municipio di Milano di quella caserma detta dell'Incoronata, pel prezzo di lire 90,000 come da istrumento nei rogiti Scarati dottore Alessandro del 1° giugno 1874;

« 8° Di vendita di terreno all'opera pia delle dame di carità della parrocchia di San Carlo in Torino, pel prezzo di lire 5320 80, come da atto convenzionale del 6 luglio 1874;

« 9° Di vendita alla provincia di Como dell'utile dominio di quel palazzo prefettizio, pel prezzo di lire 35,476 80, come da istrumento nei rogiti Binda dottore Carlo dei 16 luglio 1874;

« 10. Di vendita di boschi della Carnia a diciotto di quei comuni, costituiti in consorzio, pel prezzo di lire 455,000, come da istrumento ricevuto ai 31 agosto 1874 dalla prefettura di Udine;

« 11. Di vendita alla provincia di Massa del fabbricato in Castelnuovo di Garfagnana, detto *la Rocca*, pel prezzo di lire 20,000, come da atto convenzionale del 3 ottobre 1874;

« 12. Di vendita alla provincia di Ferrara dell'antico castello di quella città, pel prezzo di lire 110,000, come da istrumento nei rogiti Leziroli dottore Francesco del 4 novembre 1874;

« 13. Di vendita al comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo) di un piccolo fabbricato, pel prezzo

di lire 250, come da atto convenzionale del 10 dicembre 1874;

« 14. Di vendita alla Camera di commercio di Livorno di quell'antico cantiere navale detto dei *Mori* e degli annessi locali, pel prezzo di lire 15,100 annue, come da istrumento nei rogiti Pellegrini avvocato Alfredo dei 19 dicembre 1874;

« 15. Di vendita alla fabbricaria della chiesa di Sant'Eustorgio in Milano di due locali terreni della confinante caserma, pel prezzo di lire 1480 15, come da atto convenzionale ricevuto da quella prefettura ai 3 dicembre 1874;

« 16. Di permuta di terreni alla chiusa del naviglio, detta *la Conca fallata*, presso Milano colla ditta Ambrogio Binda e compagni, come da istrumenti nei rogiti Della Vedova dottor Lorenzo del 10 gennaio e del 9 ottobre 1873;

« 17. Di permuta col municipio di Gonzaga della caserma demaniale dei reali carabinieri con altro stabile di ragione del comune, coll'obbligo per l'erario di soddisfare la differenza fra i valori delle proprietà permutate in lire 2096 40, come da istrumento nei rogiti Bartolini dottor Cesare del 29 gennaio 1874;

« 18. Di cessione gratuita al municipio di Bologna di due piccoli appezzamenti di terreno per l'allargamento di due strade esterne alla città, come da atto convenzionale del 27 febbraio 1874;

« 19. Di cessione in perpetuo al municipio di Firenze dell'uso e godimento del giardino dei Semplici nella stessa città, per l'annuo canone di lire 500, come da istrumento a rogito Pier Antonio Spighi del 4 agosto 1869. »

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti quest'articolo 1 della proposta di legge.

(È approvato, e lo è pure il seguente:)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente all'istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino, l'ex-Villa della Regina e l'ex-convento delle Cappuccine, l'una sui colli, e l'altro in via Nuova di detta città, con effetto dal giorno dell'accordata precaria concessione dell'uso, per la prima dal 18 giugno 1868 e pel secondo dal 6 settembre 1867.

« I due fabbricati, qualora cessassero di essere sede dei collegi dell'istituto, saranno reversibili allo Stato. »

Si fisserà il giorno in cui si dovrà procedere alla votazione a squittinio segreto su questa proposta di legge.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge pel riordinamento del notariato.

La discussione generale è aperta,

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

L'onorevole ministro accetta il progetto della Commissione?

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Lo accetto con riserva di fare qualche osservazione nel corso della discussione.

PRESIDENTE. « Titolo I. *Disposizioni generali.* —

Art. 1. I notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

« I notai esercitano ancora le altre attribuzioni loro specialmente deferite dalle leggi. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale e con la qualità di ministro di qualunque culto. »

BRANCA. Io desidererei dalla Giunta uno schiarimento rispetto al divieto che si fa ai notai di poter esercitare la professione d'avvocato e procuratore nei comuni inferiori a 5000 abitanti.

Una voce. Ma come?

BRANCA. E per questo che desidero uno schiarimento.

Lo stato dei fatti è che in moltissimi comuni anche di 7, 8 mila abitanti dove risiede un pretore, non v'ha altra persona che sia più o meno informata della legge quanto il notaio, senza che egli rivesta una caratteristica ufficiale di procuratore o di avvocato, perchè innanzi al pretore non vi è bisogno di questa qualità esplicita.

Ora, se il notaio non può esercitare nemmeno innanzi al pretore...

(Segni di diniego del ministro Vigliani.)

L'onorevole ministro mi dice che non è così; allora io gli domando: può o non può il notaio esercitare innanzi al pretore?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che l'onore-

vole Branca non abbia ben inteso l'articolo secondo. La limitazione di cui egli si occupa, non riguarda la professione d'avvocato o di procuratore per la quale il divieto è assoluto e non ristretto a questo od a quel comune, ma concerne l'esercizio dell'ufficio di segretario o di altri impieghi stipendiati dal comune, pei quali uffici l'articolo permette il cumulo nei comuni piccoli, di cui la popolazione non supera cinque mila abitanti, e non nei comuni grandi.

Il motivo della esclusione s'intende facilmente; essa è desunta da un'altra ragione che molto si avvicina a quella che l'onorevole Branca adduceva in un altro ordine d'idee.

Gli faccio inoltre avvertire che, riguardo alla incompatibilità delle professioni dei notai, degli avvocati e procuratori, qui nulla si stabilisce di nuovo. Essa è già contenuta nella legge per l'esercizio della professione di avvocato e procuratore; quindi la difficoltà non cade sopra la professione d'avvocato o di procuratore, ma cade soltanto sopra gli impieghi comunali che non potranno essere cumulati col notariato nei comuni grandi.

CARNAZZA. La professione di notaio si dice incompatibile colla professione di mediatore, agente di cambio, o sensale.

Ora mi pare che qui bisogna avvertire un fatto che ha dato luogo a diverse controversie, e che, a mio debole intendimento, non dovrebbe, e non potrebbe costituire incompatibilità d'ufficio. Vi sono degli atti ai quali si dà autenticità, tanto stipulandosi da un pubblico mediatore, o da un notaio, come, per esempio, i contratti d'assicurazione, che possono stipularsi in concorrenza da notai e da pubblici mediatori.

Mi pare che la giurisprudenza seguita tanto in Italia, che in Francia, abbia stabilito che questi contratti possano simultaneamente stipularsi tanto dai pubblici mediatori, quanto dai notai. Per avventura la locuzione dell'articolo 2 non darebbe luogo ad un'interpretazione diversa, nel senso che i notai non abbiano il diritto di potere stipulare i contratti che sono delegati agli agenti di cambio, ed ai pubblici mediatori? Io non lo credo, molto più che l'onorevole ministro guardasigilli ben sa come, per la disposizione della legge relativamente ai contratti a termine, facilmente si avrà di bisogno in certi luoghi del notaio, perchè mancano i pubblici mediatori.

Là dove pubblici mediatori non esistono ed un contratto a termine si vorrebbe stipulare con le guarentigie che la legge gli accorda, non si dirà certamente che il notaio non ha il diritto di potere stipulare questo contratto. Nella legge si parla di professione di sensale, di professione di pubblico

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

mediatore, e non c'è incompatibilità certamente nella stipulazione dell'atto.

Adunque io credo che da parte del Ministero, come da parte della Commissione dovrebbe farsi espressa dichiarazione, oppure inserirsi nell'articolo medesimo, che l'incompatibilità di professione non induce che l'autenticità agli atti che si consumano dal pubblico mediatore e dal notaio non si possano stipulare in concorrenza fra di loro.

Spero che l'onorevole guardasigilli non vorrà opporsi a questa modificazione che io propongo venga introdotta nell'articolo secondo del progetto della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso avere alcuna difficoltà di fare la dichiarazione desiderata dall'onorevole preopinante.

L'incompatibilità stabilita da quest'articolo 2 tra la professione di notaio e quella di mediatore, non induce sicuramente la conseguenza che il notaio non possa fare quegli atti che sono anche del particolare ministero del sensale o del mediatore; tra l'uno e l'altro funzionario passa questa differenza, che l'uno riceve l'atto per il suo mandato generale di notaio e l'altro lo può ricevere per la sua missione speciale di sensale o di mediatore. Non credo poi che occorra che questa dichiarazione sia inserita nella legge perchè, come ha già osservato l'onorevole preopinante, la giurisprudenza è costante a questo riguardo in altri paesi dove esiste una legislazione conforme a quella che ora si tratterebbe d'introdurre in Italia.

Quindi mi pare che egli possa tenersi contento di questa dichiarazione corroborata da quelle ragioni che egli opportunamente adduceva a chiarimento dell'opinione sua alla quale io aderisco intieramente.

LACAVA. Io credo che l'onorevole guardasigilli non abbia eliminati tutti i dubbi a cui ha accennato l'onorevole mio amico Branca.

L'onorevole guardasigilli diceva che nella legge dei procuratori ed avvocati è fissata l'incompatibilità tra la professione di questi e quella di notaio.

Su ciò sono d'accordo coll'onorevole guardasigilli; ma non è questa la questione che muoveva il mio amico Branca. Egli faceva rilevare che nei piccoli comuni non è possibile fare quella divisione di professioni e di lavoro che può farsi nelle grandi città. In queste è indubitato che il notaio, l'avvocato, il procuratore, esercita ciascuno le funzioni proprie. Ma nei piccoli comuni, come potete fare questa divisione? Essa è impossibile.

La professione di avvocato e procuratore è incompatibile col notariato. E su questo tutti siamo d'accordo; ma qui si tratta dell'incompatibilità del

notariato con la professione di avvocato o procuratore nei piccoli comuni, cioè bisogna sapere se gli avvocati e procuratori di cui si parla nel progetto di legge, sieno gli avvocati e procuratori collegiali, oppure anche quelli che vanno a difendere presso le preture.

Ora, per quelli che difendono presso le preture e presso gli uffici di conciliazione, come avvocati o procuratori, a me non pare che vi possa essere incompatibilità con l'ufficio di notai. Se così fosse, nei piccoli comuni non vi sarebbe modo di trovare difensori, perchè in questi piccoli centri spesso il notaio è quello che ne sa più degli altri.

Quindi io desidero che l'onorevole guardasigilli faccia manifestamente questa dichiarazione, cioè che gli avvocati e procuratori di cui nell'articolo 2 sono quelli soltanto di cui si parla nella legge degli avvocati e procuratori, i quali, come ben sa l'onorevole ministro, sono avvocati e procuratori collegiali, ma non già dei difensori presso le preture e le conciliazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credeva di essermi espresso abbastanza chiaramente per dileguare il dubbio che aveva sollevato l'onorevole Branca. Se io ho bene intese le sue parole, egli si preoccupava dell'incompatibilità della professione di notaio con quella di avvocato e procuratore, in relazione ai comuni di diversa popolazione. Ed io gli faceva osservare che questo non è il concetto della Commissione; che questa incompatibilità del notariato colla professione di avvocato e procuratore è stabilita dall'articolo in modo assoluto; che l'incompatibilità stabilita in modo relativo è quella che riguarda gli uffici od impieghi comunali o provinciali. Ma ora l'onorevole Lacava, venendo in soccorso del suo amico, mi pare che abbia sollevata un'altra questione.

Egli mi invita a dichiarare se, quando l'articolo parla di avvocati e di procuratori, intenda parlare in generale di tutti coloro che esercitano uffici propri dell'avvocato e procuratore, o soltanto dei veri avvocati, dei veri procuratori. Trasportata la questione sopra questo terreno, non è più la stessa, ed io darò un'altra risposta.

Io riconosco coll'onorevole Lacava che non si deve dare e non si può dare all'articolo questa interpretazione lata da applicarsi anche a coloro che non hanno la veste vera, direi, nuziale dell'avvocato e del procuratore, a coloro che non appartengono ai collegi di avvocati e procuratori che sono stati stabiliti colla legge sugli avvocati e procuratori. Quindi tutti coloro che esercitano la professione di patrocinatori presso le preture, se in realtà non sono avvocati o procuratori nel senso della legge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

che li riguarda, possono assumere ed esercitare la qualità di notai.

BRANCA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, non ho altro a soggiungere, e non ho che a prenderne atto, acciò s'intenda che l'interpretazione dell'articolo deve essere fatta nel modo che egli espose, e che la Camera pare accetti concorde.

PRESIDENTE. Onorevole Lacava, accetta?

LACAVA. Sì, sì, aderisco, e ringrazio il signor ministro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Carnazza.

CARNAZZA. Io sono ben contento che l'onorevole guardasigilli abbia riconosciuto che nell'incompatibilità determinata dall'articolo 2 del progetto di legge, che discutiamo, non sia compresa, come non è compresa la stipulazione degli atti che si fanno in conseguenza coi pubblici mediatori.

Io credo che la miglior legge è quella che lascia meno dubbi e meno arbitrii, ed in presenza di una disposizione quale è quella dell'articolo 2, che possiamo dire nuova relativamente all'incompatibilità dell'ufficio di pubblico mediatore, come in presenza di una giurisprudenza oscillante sopra questa questione, mi parrebbe che non fosse ozioso di aggiungere precisamente in fine dell'articolo le seguenti parole, cioè: « Il notaio potrà stipulare, in concorrenza coi pubblici mediatori, gli atti che fossero conseguenza del ministero di pubblico mediatore. »

SPANTIGATI. Io trovo pericolose le dichiarazioni inutili; e mi perdoni l'egregio preopinante, ma questa che egli propone, mi pare davvero clausola inutile ad un tempo e pericolosa.

L'articolo 2 è esplicito: dichiara incompatibile l'ufficio del notaio con quello del pubblico mediatore. Epperò, se fra le attribuzioni del pubblico mediatore, o per legge, o per giurisprudenza, vi ha questa di autenticare certi atti, questa facoltà del pubblico mediatore non resta di certo in nessuna guisa pregiudicata per questo articolo di legge, e tanto meno resta pregiudicata la facoltà del notaio.

Se si ammettesse la dichiarazione che propone l'onorevole Carnazza, mi pare che si potrebbe venire a questa conseguenza, ed anche al dubbio, che certe facoltà, che sono in alcune altre professioni indicate nell'articolo come incompatibili, non fossero mantenute ai notai ed a quelli che esercitano queste altre professioni che sono dichiarate incompatibili.

Questo è il difetto precisamente del voler introdurre dichiarazioni sovrabbondanti.

Adunque mi pare proprio che la legge rimuove nel suo dettato ogni possibilità di dubbio; e per

conseguenza io proporrei la questione pregiudiziale sull'aggiunta dell'onorevole Carnazza.

PRESIDENTE. L'onorevole Carnazza propone che in fine dell'articolo si faccia la seguente aggiunta:

« Egli però potrà stipulare, in concorrenza coi pubblici mediatori, gli atti che fossero conseguenza del ministero di questi ultimi. »

VILLA-PERNICE, relatore. Io dovrei, a nome della Commissione, ripetere quanto meglio certamente di me ha detto l'onorevole ministro guardasigilli, perciò mi limito a dichiarare che la Commissione non accetta l'aggiunta dell'onorevole Carnazza.

MICHELINI. Io non approvo che l'ufficio di notaio sia dichiarato incompatibile con qualunque stipendio retribuito dai comuni aventi una popolazione maggiore di 5000 abitanti. Vorrei tale incompatibilità solo per i comuni che hanno una popolazione maggiore di 10,000 abitanti almeno.

Io, in generale, sono avverso ad ogni specie d'incompatibilità, le quali, stabilite *a priori*, ledono sempre i diritti di alcuno. Perchè si vuole impedire l'esercizio di più uffici a chi ne è capace, a chi ha i talenti e l'energia che sono necessari al retto loro disimpegno? Come non mancano uomini incapaci di eseguire un solo ufficio, così non mancano di quelli capaci di eseguirne più. Ognuno s'ingegni; libertà per tutti. Perchè volete impedire ad un cliente di valersi dell'opera di un notaio il quale abbia altre occupazioni, se la crede più utile che quella di notai, che altre occupazioni non hanno, forse perchè ne sono incapaci? Dunque, libertà non solamente per i notai, ma ancora per quelli che del loro ufficio abbisognano.

Uno dei più ripetuti e giusti rimproveri che si fanno ai legislatori si è di partire troppo esclusivamente dai principii teorici, e di non badare abbastanza a ciò che avviene in pratica.

Ebbene, ognuno di noi si guardi intorno, e vedrà che i segretari comunali sono per lo più notai, che, generalmente parlando, le cose vanno benissimo; vedrà che certi comuni sarebbero stati costretti a fare cattive scelte ove non avessero potuto prendere notai per segretari.

Citerò il mio paese, Centallo, la cui popolazione non giunge a 5000 anime, quantunque poco vi manchi. Essa ha per segretario un notaio, Pompeo Calcagno, il quale disimpegna benissimo il doppio ufficio, con soddisfazione di tutti. Sono lieto di avere come sindaco contribuito, è già un pezzo, alla sua nomina. Potrei citare altri esempi di comuni della stessa provincia di Cuneo.

È vero che i notai che attualmente sono segretari comunali o coprono altri impieghi comunali non sarebbero colpiti da questa odiosa disposizione, es-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

sendone eccettuati in forza dell'articolo 152 del progetto ministeriale, che corrisponderebbe all'articolo 157 di quello della Giunta.

Ma perchè volete impedire agli attuali Consigli comunali, ed ai futuri, di conferire la carica di segretari a notai, di cui li ritengono più che altri capaci? E perchè volete impedire a notai che abbiano capacità ed energia di esercitare i due uffici?

Lo ripeto; io, per antica profonda convinzione, sono avverso ad ogni incompatibilità, non giustificabile se non quando a favore di essa militano gravissime ragioni, che qui non si hanno.

Sono avverso alle incompatibilità perchè sono amico di libertà, che mi è sì cara, ed il solo risarcimento che mi abbia sul fine di mia vita si è di non aver fatto per essa di più di quello che ho fatto. La libertà è la mia guida legislativa, la ninfa Egeria che ispira i miei voti in quest'Aula.

Bene mi rinerisce che gli onorevoli miei colleghi obbediscano ad altre aspirazioni. Non sanno egli che anche ai legislatori corrono certi doveri cui non debbono mai violare, della osservanza dei quali devono dare altrui l'esempio? Non essendo nè onnipotenti nè infallibili, non devono imporre la loro autorità se non quando è assolutamente necessario e negli altri rispettare la libertà dei loro concittadini. Ma di questa libertà noi teniamo poco conto, la violiamo ad ogni piè sospinto. Eppure dalle libertà speciali risulta la libertà generale. Non può dirsi libera una nazione i cui cittadini trovano continui ostacoli a fare ciò che vogliono.

Per queste considerazioni, io disapprovo tutte le incompatibilità che si vorrebbero sanzionare contro i notai con questo articolo secondo, e ne proporrei la soppressione se avessi la speranza che la mia proposta fosse approvata. Non lo spero, perchè la Camera ed io partiamo da principii opposti, di che già si presentarono parecchi esempi. Me ne ricordo di uno riguardante certi amministratori di opere pie: è un pezzo; la Camera sedeva ancora a Torino.

Rispetto l'opinione dei miei colleghi; ma in sostanza anch'io ho diritto di pensare colla mia testa.

Riduco il mio emendamento a poca cosa, sperando che la Camera gli faccia buon viso. Propongo che alle parole: « una popolazione superiore a 5000 abitanti, » si sostituiscano le parole: « una popolazione superiore a 10,000 abitanti. »

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini e l'onorevole Piscavini propongono che, invece di dire: « superiore a 5000 anime, » si dica: « superiore a 10,000 anime. »

L'onorevole relatore ha la parola.

VILLA-PERNICE, relatore. Debbo informare la Camera che l'articolo secondo, relativamente al limite

di popolazione, ha dato occasione a molte dispute nelle varie Commissioni che si sono succedute nell'esame di questo progetto di legge.

Molti commissari delle Giunte elette nelle precedenti Legislature trovavano già troppo elevato il numero di 5000 anime. Nel Comitato della Camera la prima volta che fu discusso questo progetto di legge venne fatta proposta di limitare il numero a 3000 abitanti, ed anche altre proposte favorevoli all'opinione espressa ora dall'onorevole Michelini, cioè che fosse troppo basso il numero di 5000 abitanti, e convenisse estendere la cifra e portarla a 8000 e 10,000.

Ma se vari erano i pareri sul maggiore o minor numero, tutti poi concordavano in ciò, che bisognasse fare una eccezione alle incompatibilità per i piccoli comuni.

Perchè si voleva questa eccezione? Appunto per potere ivi trovare i notai, permettendo loro che esercitassero la professione di segretario comunale o di altro ufficio retribuito dallo Stato o dai comuni.

È difficile stabilire un criterio assoluto per concludere se piuttosto 10,000 che 5000, 8000 che 3000 abitanti sia la cifra la più opportuna.

La Commissione referente ha ritenuto che la cifra di 5000 abitanti proposta dal Ministero nel primo progetto, e dal Senato approvata, rispondesse alla media preferibile. Per ciò non crede di accettare la proposta dell'onorevole Michelini, ed insiste perchè la Camera voglia mantenere la cifra di 5000 abitanti.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione respinge l'emendamento?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi unisco alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Respinge anche la proposta dell'onorevole Carnazza?

CARNAZZA. La ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, la ritira?

MICHELINI. No, no; lungi dal ritirare la mia proposta io insisto sopra di essa. La credo giusta e ragionevole; perciò l'ho fatta. L'ho fatta perchè ho creduto avere non solo il diritto, ma ancora il dovere di farla. Poco mi preoccupo dell'esito, il quale non dipende da me, ma dalla Camera.

PRESIDENTE. Oh! ha ragione.

MICHELINI. L'onorevole relatore disse benissimo, essere difficile lo stabilire il numero degli abitanti dei comuni dove abbia a cominciare l'incompatibilità per i notai. Perchè 5000, come propongono il Ministero e la Giunta? Perchè non 4000? Perchè non 6000? Perchè non 10,000, come proponiamo io ed il deputato di Mortara?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Ma questa difficoltà, accennata dal relatore, milita contro di lui, contro la determinazione di qualunque numero di abitanti.

La ragione è chiara. Noi non sappiamo se in quel dato comune sia bene o sia male che si sancisca la incompatibilità di cui si tratta. Lo sanno solamente coloro che ne conoscono le condizioni, che trovansi nei casi concreti. Non si può pronunciare una sentenza astratta per tutti i casi; ma se ne devono pronunciare tante speciali quanti sono i casi.

Noi adunque siamo giudici incompetenti, dobbiamo astenerci e lasciare che decidano coloro che hanno più cognizioni di noi, che alle presunzioni teoriche aggiungono le pratiche, le quali sono molto più importanti.

Il Ministero e la Giunta non sanno dirmi perchè abbiano stabilito il numero degli abitanti a 5000 piuttosto che altro. Ed io non so dir loro perchè abbia proposto quello di dieci mila e non un altro. Dunque si dovrebbe sopprimere qualsiasi numero, cioè ogni incompatibilità.

Ma frattanto sarà sempre vero che, se l'incompatibilità è un inconveniente, come io ne sono persuasissimo, tale inconveniente si verificherà tanto meno, quanto la popolazione è maggiore, perchè la nostra legge colpirà un minor numero di notai. Io adunque più mi avvicino al giusto perchè voglio sottrarre dall'incompatibilità tutti i notai che dimorano in comuni dalle 5 alle 6 migliaia di abitanti.

Insisto pertanto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Spantigati.

SPANTIGATI. Io credo che la disposizione dell'articolo è buona anche in questa parte; imperocchè noi non dobbiamo autorizzare i comuni a farci dei cattivi notai.

I comuni, i quali hanno una popolazione superiore a 5 mila abitanti, sono comuni che hanno una certa quantità di affari...

MICHELINI. È lì l'errore.

SPANTIGATI... e il notaio, che ha già questo ufficio comunale, certamente è un notaio il quale non può più dare tutte le sue cure all'esercizio della sua professione di notaio.

Io vorrei poi pregare gli onorevoli proponenti dell'emendamento a considerare che l'articolo 132 del progetto di legge contiene una disposizione transitoria di molta equità in riguardo a questi notai, i quali tengono oggi un impiego comunale.

L'articolo 132, mentre obbliga i notai a deporre gli uffici incompatibili nel termine di un mese dalla promulgazione della legge, fa una speciale riserva per quei notai che coprono qualche impiego comunale.

Per la quale cosa, le considerazioni di equità che possono stare in favore dei notai, che oggi tengono ufficio di segretario, resteranno salve dalla disposizione transitoria; e, sperando che la Camera voterà le eccezioni della disposizione transitoria, io confido che manterrà saldo il principio che è buono di questo articolo 2 della legge.

PRESIDENTE. La parola ora spetta all'onorevole Varè.

VARÈ. Voleva dire quello che ha espresso l'onorevole Spantigati.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola.

PISSAVINI. Le parole pronunziate dall'onorevole relatore Villa-Pernice dovrebbero persuadere la Camera dell'utilità pratica dell'emendamento proposto dall'onorevole Michelini, a cui ho avuto l'onore di apporre anche la mia firma.

L'onorevole Villa-Pernice non ha esitato ad affermare come la disposizione dell'articolo 2 sia stato oggetto di lunghe discussioni, non solo in seno dell'attuale Commissione, ma ben anche in quello delle altre due precedenti che esaminarono il presente progetto di legge. Risultato di tale discussione, aggiunse l'onorevole relatore, fu di rendere incompatibile l'ufficio di notaio con altro impiego retribuito dallo Stato, da provincie o comuni aventi una popolazione eccedente i 5000 abitanti. E questo limite, conchiuse il mio onorevole amico Villa-Pernice, rappresenta la media tra quelli che stavano per una cifra maggiore e quelli che intendevano abbassare la cifra sino a 2000 anime.

Mi perdoni l'onorevole relatore se mi permetto osservargli che le medie non dovevano in questo caso concreto servire di norma alla Commissione. Esse sono quasi sempre fallaci, ma per me di nessun valore quando si tratta di togliere ad un uomo un ufficio che esercitò lodevolmente per molti anni.

Per mia parte ho la profonda convinzione che sia stato questo un modo di risolvere e troncare una grave questione, e nulla più.

Io sarei disposto a convenire coll'onorevole Commissione quando si fosse prescritto che i 5000 abitanti dovessero avere la loro residenza nel comune ove esercita il notaio, senza tenere calcolo di quelli sparsi nelle varie frazioni dello stesso comune. Ma siccome ciò non può essere negli intendimenti dell'onorevole Commissione, così mi affretto a dichiarare che voterò per l'emendamento Michelini che ritengo più razionale.

Vengo ora al mio carissimo amico Spantigati. Egli si dichiarò a favore dell'articolo della Giunta, ritenendone assai temperato il concetto colla disposizione transitoria dell'articolo 132. Esaminiamo brevemente la portata di questo articolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

L'articolo 132 stabilisce al primo e secondo alinea quanto segue:

« I notai che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quelle del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di un mese dal giorno dell'attuazione della presente legge, e ciò far constare al tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 134, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

« Sono eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

« Sono pure eccettuati (e questa mi pare la disposizione su cui poggia l'opinione del mio amico Spantigati) quei notai che al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale. »

Ebbene, io dirò che nei comuni non superiori alle 5000 anime, i notai coprono non di rado o l'ufficio di segretario comunale, come accennò poc'anzi il mio venerando amico Michelinì, o quello di segretario delle opere pie.

Or bene, l'ultimo comma della disposizione dell'articolo 132 invocata dal mio amico Spantigati sarà essa applicabile ai notai rivestiti della qualità di segretari degli ospedali di carità e delle pie opere locali?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'applicheremo a suo tempo.

PISSAVINI. Sta bene, onorevole ministro; ella dice l'applicheremo a suo tempo. È questa per me una notevole dichiarazione e ne prendo sino d'ora atto. Dirò anzi qualche cosa di più: se io avessi la certezza che a questo articolo 132 possa essere apportata quella modificazione ed estensione a cui ho accennato, mi acquieterei anche ad accettare l'articolo 2 come è concepito; ma siccome le parole e le dichiarazioni non equivalgono ai fatti, così con buona venia dell'onorevole ministro Vigliani e del mio amico Spantigati, dichiaro di votare l'emendamento dell'onorevole Michelinì.

L'articolo 2 accettato dalla Camera, qual è formulato dalla Commissione, porrà molti comuni in posizione difficile, vale a dire di non trovare persone capaci a disimpegnare uffici, che sin qui hanno coperto molto lodevolmente gli esercenti notai. Se, come pur troppo preveggo, l'emendamento Michelinì sarà respinto, mi riservo in questo caso di proporre un'aggiunta all'articolo 132 delle disposizioni transitorie alla quale, spero, non verrà meno l'assenso dell'onorevole guardasigilli.

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole mio amico Pissavini ha creduto di citare a sostegno dell'opinione sua l'argomento, che io ho messo avanti, della media; ma o egli ha franteso le mie parole, o io mi sono male espresso. Io ho detto che negli uffici della Camera e nelle Commissioni che si succedettero ad esaminare questo progetto di legge, non si parlò veramente di media; ma si discusse la massima se doveva mettersi, e sino a qual punto, una eccezione all'incompatibilità stabilita dall'articolo 2.

In altri termini, se l'incompatibilità stabilita dall'articolo 2 doveva essere assoluta, ovvero c'erano ragioni speciali le quali consigliassero a stabilire nell'articolo stesso un'eccezione alla incompatibilità in favore dei piccoli comuni. Questo è il vero punto di partenza, questo è il vero soggetto della discussione come si è agitata nel Comitato, nella Commissione e negli uffici.

Scesi poi a stabilire fin dove questo cumulo d'impieghi potesse estendersi, venne fuori il criterio delle medie. È naturale che fra tanti dispareri, quando c'è chi non ammette affatto incompatibilità e altri che, al contrario, le vogliono in modo assoluto, bisogna adottare il sistema delle medie.

Si persuada dunque l'onorevole Pissavini che questo sistema io l'ho posto innanzi soltanto per risolvere praticamente la questione, ma che la questione ha origine da tutt'altre considerazioni che da quella troppo semplice e molto aritmetica delle medie.

L'onorevole Spantigati ha citato, bene a proposito l'articolo 132 del progetto di legge, il quale stabilisce precisamente che non venga lesa la condizione di quegli impiegati comunali che già si trovassero nell'esercizio di funzioni dichiarate incompatibili col notariato dalla nuova legge, e ciò appunto per non ledere posizioni già acquisite.

Io dunque stimo non possa accadere che i segretari comunali (giacchè negli impiegati comunali è pur compreso il segretario comunale) ed anche i segretari delle opere pie, poichè, senza venir qui interpretando la legge, è però ovvio che la congregazione di carità, essendo intimamente connessa alla amministrazione comunale, ne è una vera appendice, non può accadere, ripeto, che un segretario comunale, uno stipendiato del comune, già ora in possesso anche della qualità di notaio, debba esserne sbalzato per questo solo che una nuova legge dispunga che chi si trova nella incompatibilità stabilita dall'articolo 2 della medesima debba rinunciare a ogni altro impiego, perchè a questo obbligo della rinuncia è fatta eccezione con l'articolo transitorio della legge, il 132.

Ciò detto, credo non vi sia bisogno per parte

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

mia di estendermi in maggiori considerazioni onde giustificare la Commissione di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Michelini.

VARÈ. (*Della Giunta*) Mi permetterei di aggiungere una osservazione, per rispondere a delle parole sulle quali ha insistito molto l'onorevole Michelini.

Egli parlò dei comuni, della libertà dei comuni e del sindaco, il quale conosce il suo paese ed i bisogni della sua amministrazione meglio di quel che possiamo conoscerli noi.

Ma io credo di dover rispondere che noi provvediamo per i comuni, e siamo ben disposti a lasciare che i comuni provvedano a loro medesimi. Noi provvediamo per il pubblico, il quale ha bisogno del notaio. Noi ci ricordiamo che, con questo nostro ordinamento all'articolo 4, è stabilito che il numero dei notai è fisso, che esso dipende da un elenco stabilito con determinati criteri, una volta per sempre, dirò così, dal Governo, il quale non può neppure rivedere quest'elenco, se non a periodi non molto brevi. Poichè è fisso il numero dei notai, se noi permettiamo ai medesimi di prendere degli impegni coi comuni, i quali assegneranno loro uno stipendio, essi adempiranno perfettamente i loro doveri verso il comune per timore di esserne licenziati, ma poi adempiranno male verso il pubblico l'ufficio di notai. Nè vi sarà un rimedio, perchè bisogna aspettare dieci anni per metterne uno di più. A questo abbiamo voluto noi provvedere; al servizio, cioè del pubblico al quale noi siamo in debito di pensare, quando stabiliamo il numero fisso dei notai.

Se fossimo entrati in un altro ordine di idee, se si fosse stabilito che il notariato non costituisce un ufficio pubblico, che tutti potessero esercitarlo come libera professione, che nei piccoli comuni ce ne potessero essere anche dieci, allora non occorrerebbe stabilire alcuna incompatibilità; mai poichè abbiamo fissato un numero determinato di notai, poichè abbiamo stabilito che un notaio non può rifiutare l'opera sua quando ne viene richiesto, non vogliamo esporlo, quando fosse chiamato per un testamento, a rifiutarsi col dire che deve assistere alla riunione del Consiglio comunale. Noi non provvediamo ai comuni, ma sì ai cittadini.

SALARIS. Rivolgerò una preghiera all'onorevole ministro ed alla Commissione.

Avrei votato quest'articolo come è proposto senza fare alcuna osservazione, se non fossi sorpreso di vedere che il ministro e la Commissione vanno sino al punto di ammettere che nei piccoli comuni un prete possa esercitare il notariato. Di ciò l'onorevole Spantigati che fa segni di diniego potrà persuadersi dalla lettura dell'articolo 2.

Dopo le fatte dichiarazioni, mi sono accorto che l'articolo 2 non ha quella larghezza che io gli attribuiva, e perciò credo mio dovere fare una preghiera alla Commissione ed all'onorevole ministro.

Credo che occorra fare due comma di quest'articolo. Chiunque lo legge non può a meno di convincersi che il senso del medesimo non può essere altro che quello che ho già enunciato. Quest'articolo dice: « Nei comuni aventi una popolazione superiore a 5000 abitanti l'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, colla professione d'avvocato, di procuratore, di commerciante, di mediatore, di agente di cambio o sensale e colla qualità di ministro di qualunque culto. » Ora qual è il senso contrario di questa dizione? Evidentemente che nei comuni la cui popolazione è inferiore a 5000 abitanti non c'è quest'incompatibilità; quindi lo stipendiato dello Stato, della provincia, del comune, l'avvocato, il procuratore, il commerciante, il mediatore, l'agente di cambio, il ministro del culto potrà essere notaio. (*Denegazioni al banco della Giunta*)

Questo è il vero senso dell'articolo. Leggano gli onorevoli miei colleghi l'articolo secondo e vedranno che tale n'è il senso. Se si vuole lasciare l'articolo qual è con questa larghissima interpretazione, l'accetto; ma dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, il quale non intende permettere, o dirò più chiaramente, il notariato cumulare in nessun modo con la professione di avvocato e procuratore, con la professione di commerciante e con quella di mediatore, allora bisognerà formulare quest'articolo diversamente, farne due comma separati; allora si comprenderà, che la eccezione non riguarda solamente che il primo inciso, e che per il secondo resta sempre stabilita la incompatibilità.

Io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di rendersi conto di questa dizione, postochè la larghezza che io attribuiva all'articolo secondo non è nella loro intenzione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non avrei davvero mai creduto che la redazione di questo articolo potesse dar luogo ai dubbi ed alle incertezze che in questo momento ho inteso annunciare, singolarmente dall'onorevole Salaris.

Se non mi sono ingannato, l'onorevole deputato ha aggiustato l'articolo a modo suo per farne nascere quei dubbi che sono sorti nella sua immaginazione; ma questo è un modo molto facile di fare nascere dei dubbi e delle difficoltà nelle leggi fatte o da farsi. È mestieri invece, onorevole Salaris, considerare l'articolo nel modo in cui sta, nel modo com'è scritto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Quest'articolo non comincia coll'idea dominante che prende di mira i comuni in cui la popolazione sia superiore a 5 mila abitanti, ma parla in prima dell'ufficio di notaio e dice: *questo ufficio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni la cui popolazione supera i 5000 abitanti*. Qui termina il primo inciso e poi prosegue: *con la professione d'avvocato e di procuratore*; e proseguendo ancora, dice: *con la professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale*. Infine chiude con le parole: *con la qualità di ministro di qualunque culto*.

Così leggendo l'articolo, egli è chiaro che una sola di queste incompatibilità ha una limitazione, ed è la prima. Forse piacerebbe meglio all'onorevole Salaris di collocarla l'ultima, per togliere proprio di mezzo ogni difficoltà, e forse si potrebbe anche fare ciò, se così piacesse, benchè non sia necessario. (*No! no!*)

So che le leggi della grammatica sono leggi superiori anche al legislatore; perchè ricordo quel che diceva Labeone a Tiberio, il quale voleva un giorno modificare il significato di una parola: *Tu jura imperii dare potes, jura linguae non potes*.

Se dunque ci fosse realmente questa difficoltà grammaticale, io mi arrenderei alla grammatica come sovrana; ma prego l'onorevole Salaris, e quelli che per avventura dividessero le sue incertezze, a leggere con maggiore attenzione l'articolo, e si persuaderanno, colla Commissione, col Ministero, col Senato, con tutti quelli che hanno esaminato bene questo articolo, che esso non può dare luogo a quelle incertezze, a quei dubbi di cui si è manifestato il timore.

MICHELINI. Il mio emendamento, il quale consiste nel sostituire la cifra della popolazione di 10,000 anime a quella di 5000, è fondato sopra una mia antica persuasione ed è che in certi casi la Camera non è competente.

Qui non si tratta di un giudizio generale; che spetti a noi il pronunciare. Si tratta di tanti giudizi speciali, che devono essere pronunciati da coloro che dovranno dare o non dare impieghi ai notai, da coloro che dovranno valersi dell'opera loro come notai.

Se i legislatori fanno leggi, debbono anch'essi obbedire a leggi superiori, a quelle cioè della giustizia e della morale. Debbono guardarsi dal ledere colle loro leggi la libertà dei cittadini.

Così fanno gl'Inglese che non solamente vogliono ma sanno essere liberi. Si astengono da quelle disposizioni generali, le quali possono essere buone o

cattive secondo i casi. Lasciano che decidano coloro cui spetta.

Fra molti esempi recherò il seguente.

In Inghilterra non avvi limite di età nell'elezione dei deputati. Secondo la legge chiunque può essere eletto deputato per quanto sia giovine. Forse che nella pratica s'incontrano inconvenienti? No; perchè gli elettori non eleggono membri della Camera dei comuni persone che non abbiano la capacità di bene esercitarne l'ufficio. Nella storia parlamentare inglese, che fu scritta, soprattutto di recente, da chiarissimi uomini e inglesi e di altre nazioni, io non ho trovato mai alcuna lagnanza contro la soverchia giovinezza dei membri dei Comuni. Ma frattanto se un giovane ha la capacità di sedere in Parlamento, esso può essere eletto. E lo fu con grandissimo vantaggio il famoso Guglielmo Pitt all'età di 22 anni, il quale fece alla politica di lord North quella opposizione che tutti sanno. Secondo la povera nostra legge elettorale quel grande statista avrebbe dovuto rimanere inoperoso sino all'età di trent'anni!

Noi al contrario, che non sappiamo essere liberi, violiamo la libertà colle nostre leggi. Abbiamo perfino privato dei loro uffizi i magistrati giunti ad una certa età, senza pensare che vi sono dei giovani incapaci e dei vecchi capacissimi, che non a noi, ma a quelli che trovansi nei casi speciali spetta il giudicare.

Passo alle osservazioni dell'onorevole Varè, il quale diceva non trattarsi delle comunali amministrazioni, ma bensì dei notai, che non bisogna distarre dal servizio di coloro che ad essi ricorrono.

Per verità questa legge, secondo che mi pare, non è informata a liberali principii. Io non sarei molto disposto a darle la mia approvazione, se non fosse della uniformità di una importante parte della nostra legislazione che ne risulterà.

Ma frattanto temo che, con questo riprovevole intervento della legge in cose dalle quali dovrebbe tenersi estranea, si riducano certi notai a morire di fame. Supponete una località in cui l'ufficio notarile renda poco, perchè volete impedire a chi ne è rivestito di ricorrere ad altri mezzi di sussistenza? Perchè volete impedire ad un notaio di bene educare la sua famiglia, che può essere numerosa? Oh! credetemi, la libertà non ha mai fatto male ad alcuno. Essa è sempre benefica.

Dunque approvate il mio emendamento, anche nell'interesse dei notai, e del pubblico, che sarà meglio servito da notai agiati e felici.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Michelini, al quale si è associato l'onorevole Pissavini, propone che all'articolo 2, invece di dirsi:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

« L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie o dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, » si dica invece: « superiore ai 10,000 abitanti. »

Metto ai voti questa proposta.

(È respinta.)

Metto ai voti l'articolo 2.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Per ciascun distretto o tribunale civile e correzionale vi è un collegio di notai. Ogni collegio ha un Consiglio notarile. In ogni capoluogo di provincia vi è un archivio. Negli altri comuni capiluogo di mandamento possono essere istituiti archivi mandamentali. Se nel capoluogo della provincia non esiste tribunale, l'archivio è istituito nella sede del tribunale più vicino. »

L'onorevole Varè propone un'aggiunta a questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

VARÈ. (*Della Giunta*) Questa legge importante è un'unificazione da lungo tempo reclamata da tutti gli uomini d'affari delle varie parti d'Italia, perchè, mentre un solo è il Codice civile, un solo il Codice di procedura civile, era strano che ci fossero sette sistemi notarili. Questa legge, che passò per tre Legislature, e che ebbe l'esame di molte Giunte, oltre quello degli uffici e del Comitato, fu studiata in quest'anno da una Commissione, la quale procedette, secondo me, con molta temperanza e con molta saggezza a fare delle transazioni fra i vari sistemi che prima erano operanti in Italia. Questa Commissione si trovò quasi unanime su tutte le questioni principali; solo quest'articolo 3 è stato il punto in cui ci siamo divisi, in cui ci fu maggioranza e minoranza, e minoranza importante per numero. Io ho bisogno di esporre alla Camera le ragioni della minoranza.

Si tratta del luogo ove debba essere posto l'archivio.

Il sistema di questa legge è che presso ogni tribunale esista un collegio notarile, e la maggioranza aggiunge che presso ogni capoluogo di provincia vi abbia un archivio.

Oggi, l'ordinamento degli archivi per le legislazioni, e per le abitudini italiane differisce assai da regione a regione. Ci sono provincie dove non esistono archivi; ivi, quando muore un notaio, gli atti vengono affidati ad un altro notaio, e con ciò si formano da per sé degli archivi privati, senza alcuna responsabilità e senza alcuna ingerenza dell'autorità pubblica, fuori quella larghissima che consiste nell'approvare la consegna degli atti che gli eredi del notaio defunto fanno al notaio nuovo di loro confidenza.

Ci sono altre provincie nelle quali c'è un archivio in ogni provincia, ce ne sono delle altre dove c'è un archivio per più provincie, e questa è la Toscana; ci sono provincie nelle quali sono numerosissimi gli archivi, ove ogni comune quasi ha il suo, e questo è l'antico Stato pontificio.

Avviene in quest'ordine di cose quello che avviene in tante altre, che tutte le provincie credono migliore, credono ottimo il proprio sistema, e rinunciano con difficoltà, con dispiacere a ciò cui sono abituati.

La minoranza della vostra Commissione ha creduto che non ci sarebbe nessun male, che non si urterebbe nessun principio, che non si contravverrebbe allo scopo della legge, qualora, lasciando al nuovo ordinamento tutto quanto è indispensabile perchè la professione del notaio risponda alla pubblica fiducia, alle giuste esigenze della pubblica autorità, ai bisogni nati col Codice civile, e col Codice di procedura civile, lasciando al notaio vivo tutti questi atti regolati dalla legge nuova, si lasciassero poi gli archivi quali sono, e dove si trovano secondo le leggi e le abitudini precedenti, là dove le popolazioni ne siano contente. Solo là dove archivi non erano, là trovava ragionevole che si istituissero.

E dove si devono istituire?

Si è detto: nei paesi che non hanno collegi notarili, se si vuole istituire un archivio, è meglio stabilirlo nel centro, ove si hanno a produrre gli atti dei notai, cioè presso il tribunale; perciò al capoluogo della provincia la minoranza propone di sostituire la sede del tribunale.

Questo per le regioni dove gli archivi non esistono, ed anche per quelle provincie che credessero migliore il nuovo sistema. Questa minoranza della Commissione poi ha creduto che là dove gli archivi esistono da più generazioni, dove le abitudini sono formate, dove le popolazioni sono contente, dove i Consigli provinciali manifestassero il desiderio che siano conservati, in queste regioni si dovessero lasciare le cose come sono, anche per evitare alle famiglie il dispiacere ed il danno di dover cercare in più archivi i loro atti. Sarebbe certamente un imbarazzo, per chi ha bisogno di un atto o di un testamento, il non sapere se debba cercarlo nell'archivio nuovo o nel vecchio. Invece col sistema di lasciare continuare gli archivi dove esistono, le famiglie sono certe di trovare tutti i loro atti raccolti nel medesimo archivio.

La maggioranza della Commissione ha sostenuto invece che il miglior tipo sia quello di un archivio in ogni capoluogo di provincia. Però, dopo codesta unificazione per gli archivi di ogni provincia, ha voluto introdurre un temperamento dicendo che per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

gli altri comuni, capoluoghi di mandamento, possano essere istituiti archivi mandamentali.

Questo rimedio, che la maggioranza ha proposto, alla minoranza non parve accettabile. Con due ordini di archivi teme che nascerebbe una grande confusione per le tasse. Finchè vivono, i notai percepiscono le tasse sui loro atti perchè tengono gli atti in matrice; ma se si istituiscono questi archivi mandamentali rivali dell'archivio capoluogo di provincia, questi archivi darebbero copia di quelle copie somministrate dagli uffici del registro che raccoglierebbero ogni biennio. E con ciò potrebbero fare concorrenza e danno ai diritti del notaio.

Inoltre il servizio che si rende dall'archivio centrale, dove esistono gli originali, è diverso da quello che si rende dagli archivi mandamentali, dove non esistono che le copie date dall'ufficio del registro.

Ma vi ha di più: nel caso di un possibile errore, di una possibile differenza tra l'originale e la copia, quando si pongono in un solo stabilimento, sebbene in stanze opportunamente separate e distinte affine di prevenire i pericoli degli incendi, potrà facilmente farsi il controllo e collazionarsi la copia col l'originale, ma quando si pongano in due archivi separati e in paesi diversi, la cosa sarà più difficile e dispendiosa.

Queste osservazioni io faccio su questa specie di temperamento che la maggioranza ha introdotto nel sistema del suo articolo 3; ma questa è una questione secondaria. La questione primaria sta nelle due idee che io ho espresse in principio e che ispirarono il voto della minoranza, cioè, primo: dove esistono gli archivi da secoli, da molte generazioni, che servono bene, i paesi ne sono contenti, i Consigli provinciali ne domandano la conservazione, là siano conservati come sono. Secondo: dove si tratta di istituire archivi nuovi, non al capoluogo della provincia, perchè quello rappresenta un centro di interessi amministrativi e non di interessi civili e legali, ma se l'archivio deve essere istituito, debba esserlo là dove è la sede del tribunale, perchè il tribunale rappresenta il centro degli interessi civili e legali cui l'archivio notarile deve servire.

In questo senso ho proposto un emendamento.

PRESIDENTE. Dopo le parole: « In ogni capoluogo di provincia vi è un archivio, » l'onorevole Varè propone che si aggiunga:

« Però, dove gli archivi esistono per le leggi anteriori, saranno conservati, quando il Consiglio provinciale ne emetta il voto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

VILLA-PERNICE, relatore. Mi piace dover dichia-

rare alla Camera che su questo punto non ci fu concordia fra i membri della Commissione.

Come ha detto l'onorevole collega Varè, la Commissione si è scissa in maggioranza e in minoranza; e poichè esso vi ha esposti gli argomenti della minoranza, permetta la Camera che io, alla mia volta, esponga gli argomenti della maggioranza.

L'onorevole Varè esordiva con dire che, sebbene si tratti di una legge di unificazione, non però debba la unificazione imporsi anche allorquando lo stato anteriore di fatto non la giustifichi.

Ora la maggioranza ha considerato che, nello stato attuale di fatto, c'è in Italia grande varietà di disposizioni relativamente agli archivi. C'è l'archivio comunale, l'archivio mandamentale, l'archivio circondariale, l'archivio provinciale, e vi sono anche provincie in cui archivi non esistono, dove gli atti rimangono proprietà esclusiva e privata del notaio che li ha rogati, e passano agli eredi, purchè si valgano, pel rilascio delle copie, dell'opera di altri notai; è il sistema francese.

Ora, non è esatto ritenere che questi diversi sistemi abbiano sempre e dappertutto dato buona prova, sicchè non convenga unificarli, adottando perciò quella regola la quale nella disformità degli attuali sistemi abbia dato migliori risultati e possa consentire un miglior servizio.

L'onorevole Varè e la minoranza della Commissione, dicono, lasciate dove sono e come sono gli archivi, senza occuparvi se abbiano fatto o no buona prova.

La maggioranza della Commissione non può prescindere dall'esame se abbiano o se non abbiano fatto buona prova, e quindi ha concluso che, pur cercando di modificare il meno possibile le abitudini contratte, si dovesse però adottare quel tipo d'archivio che meglio rispondesse ad alcuni requisiti essenziali di cui verrò in appresso dicendo.

La minoranza della Commissione questo tipo l'ha prescelto già, e nel presceglierlo è caduta in quell'errore, che ha attribuito alla maggioranza della Commissione.

L'onorevole Varè vi ha già detto quale è questo tipo.

Dove non vi sono gli archivi si istituisca l'archivio per distretto di tribunale.

Ma al distretto di tribunale per circoscrizione degli archivi, preferito nel primo progetto presentato alla Camera, fu, dopo lunga discussione in Senato, sostenuta da validissimi argomenti, sostituita la provincia.

Verrò ora dicendo delle ragioni sulle quali poggia la scelta della maggioranza della Commissione, che non si limitò a porre l'archivio dove non c'è,

ma cercò anche di organizzarlo meglio dove c'è, preferendo perciò l'archivio provinciale.

Le ragioni sono due; la sicurezza degli atti, la comodità delle parti. Anzi, nel senso della maggioranza della Commissione la sicurezza degli atti è il requisito essenziale. La comodità delle parti è pure un requisito importante, ma è subordinato a quello della sicurezza.

Ora, per rispetto a questi due requisiti, l'archivio provinciale non risponde esso meglio di ogni altro?

Quanto al primo requisito mi pare che anche la minoranza della Commissione non contesti che gli archivi provinciali provvedano meglio dei circondariali o mandamentali o per distretto, poichè si trovano in grandi città dove la custodia degli atti è molto più facile, dove i provvedimenti, in caso di disgrazia, sono immediati e più agevoli, dove insomma trovano tutte quelle condizioni che possono garantire la sicurezza meglio che nelle piccole località.

Gli archivi provinciali soddisfano essi egualmente alla comodità delle parti?

Ecco il punto più difficile a sostenersi e a dimostrarsi. Io ho già dichiarato che la comodità delle parti, secondo l'avviso della maggioranza della Commissione, è requisito importante ma non essenziale. Volendo pure considerarlo essenziale, è egli poi esattamente vero che, moltiplicando gli archivi, si diminuiscono le spese e gli incomodi alle parti per l'accesso ai medesimi, per ritirare le copie ed ispezionare gli atti? Chi ha conoscenza del modo con cui sono organizzati gli archivi, sa benissimo che, ove ci fossero molti archivi, naturalmente gli atti distribuendosi fra tutti questi archivi, se voi non conoscete il nome del notaio che ha rogato l'atto che cercate, la data dell'atto medesimo, o in quale dei vari archivi sia stato depositato, potrete essere costretti a molte indagini presso molti archivi, mentre se gli atti sono raccolti nell'archivio provinciale, voi potete facilmente con una sola ricerca informarvi, anche per mezzo della posta, se esista colà l'atto che desiderate di ispezionare o di copiare. La rubrica di tutti i notai della provincia vi aiuta a trovarlo immediatamente senza ricorrere a cinque o sei.

Dunque non è sempre vero e certo che la moltiplicazione degli archivi, possa procurare maggiore comodo, e minore spesa alle parti. Si sostiene, ne è possibile contestarlo, che in molti casi potranno tornar più facili e comodi alle parti gli archivi frazionati, che l'archivio provinciale; ma in tesi assoluta non lo si può proprio affermare.

Avuto però riguardo alle molte petizioni presentate alla Camera, ai voti e ai desiderii espressi dal congresso di notai radunatisi in Napoli, la mag-

gioranza della Commissione ha creduto che qualche cosa si dovesse fare, onde trovare modo di favorire la comodità delle parti, più che non si faccia coll'archivio provinciale. Che cosa ha essa trovato? L'onorevole Varè l'ha indicato. La Commissione nella sua maggioranza, mantenendo come tipo l'archivio provinciale, stabilì si possano istituire nei capoluoghi di mandamento archivi mandamentali, nei quali si depositino le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici di registro devono trasmettere agli archivi due anni dopo la registrazione. Queste copie possono servire per la ispezione delle parti, ed anche (non essendovi nessuna obbiezione pel Codice civile) a tirarne copie equipollenti alle copie levate dall'originale. Con questa proposta dunque, che non è sostanzialmente diversa da quella votata dal congresso notarile di Napoli, si provvederebbe anche meglio alla comodità delle parti, e nello stesso tempo si soddisferebbero i desiderii di molti comuni cui spiace essere privati degli archivi e per la conservazione degli atti ricevuti, e per gli atti da ricevere.

Quanto al passato provvedono le disposizioni transitorie, giacchè il Governo è autorizzato per l'articolo 142 a conservare gli archivi per le carte ivi depositate sino alla promulgazione della presente legge. L'aggiunta della Commissione permette a questi comuni, se vogliono, di mantenere l'archivio anche per l'avvenire. Vale a dire che gli originali si depositeranno all'archivio provinciale, e nell'archivio mandamentale soltanto le copie del registro; ma siccome di codeste copie possono egualmente le parti levarne copia, ne consegue che gli archivi mandamentali serviranno loro come gli uffici provinciali. Si dirà: ma allora duplicate gli archivi? No, perchè noi non abbiamo messo obbligatorio l'archivio mandamentale, ma facoltativo.

Nella grande disfermità di archivi esistente in Italia, perchè vorremo imporre l'archivio mandamentale alle provincie che, avendo l'archivio provinciale benissimo funzionante, non ne sentono il bisogno?

Ciò facendo non si cadrebbe qui in quell'unificazione coatta che non era nel genio del mio amico Varè? Invece, dando facoltà ai comuni di istituire l'archivio mandamentale, è certo che quei comuni dove già archivi mandamentali sono, potranno conservarli senza che perciò per gli archivi s'imponga questa circoscrizione che ha fatto bene in Romagna, nella Lombardia, nel Veneto e nella Toscana, e certo saranno soddisfatti i comuni delle Romagne che presentano petizioni perchè siano conservati i loro archivi mandamentali.

Poi conviene osservare che il congresso di Napoli

ha chiarito che il metodo della maggioranza della Commissione, tornerà gradito alle provincie meridionali in quanto che risponde precisamente ai desiderii manifestati in quel congresso; nel quale poi, non essendovi rappresentati soltanto notai napoletani ma notai di altre provincie d'Italia, può ritenersi che il mezzo di transazione dell'archivio mandamentale facoltativo proposto dalla Giunta, aggradisca anche a molte altre provincie.

C'è la questione della spesa. La si può esaminare in due sensi. È certo che se, come tipo per l'archivio dalla legge imposto, si adotta una circoscrizione più ristretta della provinciale, le spese cresceranno. Attualmente gli archivi lasciano qualche margine in molte provincie, come risulta dall'allegato alla relazione della Giunta; moltiplicandoli anche solamente per distretti di tribunale, la spesa crescerà, sarà abbastanza grave da non poter essere coperta dall'introiti.

Ma voi, si dice, obbligate a nuove spese i comuni cogli archivi mandamentali. Sì, la spesa cade sui comuni, ma si somministra loro il mezzo di coprirla; perocchè, come risulta dagli articoli susseguenti dove si disciplina questa istituzione facoltativa dell'archivio mandamentale, si conferiscono al medesimo i diritti di copia e di visione, in sussidio del comune che deve sopperire alle spese, da non riuscire poi molto gravi, non potendo presumersi che l'archivio mandamentale abbia tale importanza e tale estensione da richiedere un numeroso stuolo d'impiegati. Basterà un archivista, che potrà essere un notaio del luogo o il segretario comunale, se è anche notaio, nei comuni al disotto di 5000 anime.

Nè questa sottrazione di spesa all'archivio provinciale arrecherà grave danno, imperocchè, come la Giunta ha scritto nella relazione, la parte più importante dei proventi degli archivi non sta nei diritti di copia e di ispezione degli atti, ma piuttosto nella tassa per le copie dei repertorii. Perciò pareva alla maggioranza della Giunta che il metodo suo fosse preferibile. Infatti, mentre non rinuncia ad una necessaria unificazione, lascia però facoltà ai comuni di conservare le istituzioni che hanno.

Altro ora non mi resta ad aggiungere che pregare la Camera di adottare il metodo proposto dalla maggioranza della Commissione, anzichè quello della minoranza, che vorrà, spero, per bocca dell'onorevole Varè, dichiarare di non insistere nel suo concetto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non posso che associarmi alle conclusioni prese dalla maggioranza della Commissione.

Non abuserò della pazienza della Camera aggiungendo altre considerazioni a quelle che molto saggiamente e lucidamente ha esposto l'onorevole relatore. Il tema certamente non è gradito per la Camera, e quindi credo potermi dispensare dallo spendere parole inutili. Mi limito adunque ad aggiungere le mie preghiere a quelle della Commissione, onde la Camera voglia accogliere il sistema proposto dalla maggioranza della Giunta.

CENCELLI. Divido l'opinione del Governo e della Commissione, che un'eguale misura si debba adottare per la sistemazione degli archivi del regno che in molte parti non esistono, ed in molte altre sono abbandonati alla indifferenza dei comuni, in altre sono agglomerati in modo da non poter essere di utile alcuno.

Non divido interamente l'opinione della minoranza della Commissione, la quale vorrebbe che si lasciassero le cose come stanno, ma sembrami molto giusto e ragionevole il mantenere l'archivio nei capoluoghi di mandamento dove da secoli esiste.

La proposta della Commissione di lasciare l'archivio mandamentale facoltativo confesso che è qualche cosa di accettabile, sebbene costituisca una disposizione troppo limitata, stante che non s'intende che di ammettere in esso la semplice copia; ma se si riflette che l'originale è precisamente quello che deve dare norma della regolarità del contratto, se si ammette, come faceva osservare l'onorevole Varè, che ci può essere una qualche differenza tra l'originale e la copia, e da ciò ne viene la necessità del confronto fra l'uno e l'altra, credo indispensabile che si debbano mantenere negli archivi dove già si trovano gli originali non solo, ma le copie archiviate ancora. Sarebbe, o signori, un grave incomodo concentrare nei capoluoghi di provincia i documenti che riguardano gli interessi delle popolazioni di vastissime provincie. Ognuno può vedere qual grave danno verrebbe ai proprietari di fondi da tale misura di concentramento in un solo archivio posto nel capoluogo della provincia per la verifica dei titoli che possono presentare continua necessità di essere controllati e verificati.

Ci sono in Italia molte provincie piccole alle quali non darà nessun incomodo l'accentramento dell'archivio nella città capoluogo di essa; ma nelle grandi provincie, come è la romana, quella di Torino, di Milano ed altre, quest'accentramento arreca un inconveniente così grave che non ha limiti certamente in confronto con alcun altro incomodo esistente per la prova della proprietà già difficile per se stessa dopo molti anni.

Se la maggioranza della Commissione venisse nel concetto di dichiarare non facoltativo, ma normale

ed obbligatorio anche l'archivio mandamentale, io mi acquieterei a questa proposta e l'accetterei; ma il dire semplicemente: l'archivio mandamentale si ammette come facoltativo, forse all'arbitrio dei comuni od anche, come sembra dalla proposta legge, all'arbitrio del ministro, ciò mi sembra che non possa stare assolutamente.

Non è questo il momento di aprire una discussione su questo proposito; l'ora è tarda, e la Camera procede molto rapidamente nella discussione in questi giorni. Quindi io mi limito soltanto a fare osservare che, non facendo opposizione a ciò che diceva l'onorevole Villa-Pernice relativamente alla maggiore sicurezza nello stabilire l'archivio centrale provinciale nella città capoluogo, e riconoscendo che sarebbero meglio garantiti gli atti notarili riunendoli in un grande centro, in caso di un incendio, di quello che se rimanessero in altri luoghi; tuttavia faccio osservare che egli non ha potuto negare gl'inconvenienti e gl'incomodi che ne derivano agli interessati, allontanando gli archivi dal domicilio dell'interessato, obbligandolo così a percorrere distanze esorbitanti, con spesa il più delle volte insostenibile, per rintracciare o confrontare soltanto un atto costitutivo di proprietà, sotto qualsiasi aspetto voglia riguardarsi. Con ciò noi ci porremmo in contraddizione col principio proclamato sempre dalla Camera, di volere in tutte le cose discentrare il più possibile, piuttosto che accentrare; e poichè ciò che l'onorevole relatore sostiene è un passo verso l'accentramento, che io ritengo assolutamente rovinoso, perciò mi limito a pregare la maggioranza della Commissione, a cui si unirebbe certo anche la minoranza, ad accettare che gli archivi, che essa propone facoltativi mandamentali, siano dichiarati essenzialmente obbligatori.

Ecco a che si limita la mia preghiera, ed in questo senso propongo il seguente emendamento:

« In ogni capoluogo di mandamento vi sarà un archivio mandamentale. »

SPANTIGATI. Io credo che la questione che solleva questo articolo 3 sia una questione gravissima, forse la più grave di tutta la legge.

Il sistema che propone la Commissione, degli archivi provinciali, è sistema che non può non dare luogo a gravi inconvenienti.

Noi abbiamo delle grosse provincie in alcune regioni del regno nelle quali le comunicazioni non sono punto facili. E quando io penso alle condizioni di quella provincia che più davvicino conosco, io mi permetterò di domandare all'onorevole guardasigilli se egli creda che gli abitanti del circondario d'Aosta gli manderanno delle benedizioni quando, dovendo fare

una ricerca od un confronto, debbano, pure nella stagione invernale, scendere fino a Torino. In verità molte sono le provincie nelle quali condizioni siffatte si verificano. A me pare adunque che, dove è necessario di avere un documento, e di averlo, dirò così, dall'oggi al domani, il sistema di concentrare tutti gli archivi notarili nella provincia non possa essere accolto.

È vero che il progetto della Commissione ha un temperamento; ma io temo che questo temperamento verrà a distruggere il concetto principale. Accanto al sistema degli archivi provinciali *coatti*, dirò così, vi è il sistema degli archivi mandamentali *facoltativi*. Ebbene, o signori, approvate il sistema dell'archivio notarile provinciale, e voi vedrete che tutti i mandamenti domanderanno l'archivio mandamentale; il che produrrà, secondo me, un altro gravissimo inconveniente, perchè avremo così sparpagliati gli archivi, e per trovare un documento si avrà bisogno di perlustrare archivi e archivi.

A me pare, signori, che il sistema naturale e razionale sia questo: dov'è il tribunale ivi è la sede del collegio notarile. Ed è ragione, perchè dov'è il tribunale, ivi è presuntivamente, dirò così, la sede dei rapporti civili delle popolazioni che compongono il distretto del tribunale. Ma se dove è il tribunale dev'essere il collegio, dove è il collegio deve essere l'archivio; il quale deve avere nel collegio notarile il suo naturale custode. Quindi io sarò più radicale dell'onorevole Varè. Per me adunque la sede dell'archivio dovrebbe essere nella sede del collegio; mi permetterà solo una eccezione.

Vi sono delle provincie piccole; ebbene, quando il Consiglio provinciale delibera che l'archivio debba essere unico per tutta la provincia, allora saranno i naturali interpreti degli interessi locali che avranno parlato così, e noi rispetteremo questa deliberazione e la riconosceremo conforme alle esigenze dei locali interessi.

Quindi io mi associo all'emendamento dell'onorevole Varè di fare sede dell'archivio la sede stessa del collegio notarile, ma modifico il suo emendamento in ordine agli archivi provinciali. Io proporrei che, dove e quando il Consiglio provinciale, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, avrà fatta dichiarazione che uno solo debba essere l'archivio per tutta la provincia nella sede che stabilirà lo stesso Consiglio provinciale, in questo caso abbia il suo effetto la deliberazione del Consiglio provinciale.

Io poi non saprei così facilmente ammettere il sistema degli archivi mandamentali facoltativi. Chi deve cercare un documento è d'uopo che abbia pronti i mezzi per trovarlo. Il sistema degli archivi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

mandamentali facoltativi è un sistema che si oppone a questo concetto; dove sono gli archivi mandamentali ivi il cittadino non sa più dove trovare il suo documento, ivi dovrà battere a molte porte. Nel concetto mio pertanto, dove sono stati fino ad ora gli archivi mandamentali, si conservino per gli atti del passato; ma per l'avvenire tutti gli atti vadano di regola all'archivio del luogo dove ha sede il collegio notarile, salvo il caso che il Consiglio provinciale preferisca di averne un solo per tutta la provincia.

È in questo senso che propongo un emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Tosto o tardi, in una guisa od in un'altra, la verità si fa strada: essa è come l'olio, che viene a galla. La proposta dell'onorevole preopinante, quella cioè di lasciare ai Consigli provinciali la facoltà di determinare se in certi casi unico debba essere l'archivio, e posto nel capoluogo della provincia, è fondata sullo stesso principio del mio emendamento che riguardava la cifra della popolazione. Io appoggio quindi la proposta che è stata fatta dal deputato di Bra.

Il Consiglio provinciale ha delle cognizioni che noi non abbiamo. Anzi, se non fosse della sconfitta toccata, andrei più oltre, vale a dire proporrei che ai soli Consigli provinciali spettasse il determinare il numero e la sede degli archivi per ogni provincia.

Mi limito ad appoggiare l'emendamento dell'onorevole Spantigati.

CARUTTI. Sono dolente di non accordarmi coll'onorevole ministro e colla maggioranza della Giunta sopra questo punto, che è di somma importanza.

Mi pare che il signor ministro e la maggioranza della Giunta dovrebbero tenere in conto i fatti, e non attenersi ad un principio generale assoluto.

Egli è certo che in Italia vi sono provincie vastissime, le quali difettano di mezzi di comunicazione, come, per esempio, le provincie meridionali.

Vi sono altre provincie dove le montagne altissime rendono nel capoluogo le comunicazioni difficilissime.

Come volete voi costringere coloro che debbono ricorrere all'archivio ad intraprendere un viaggio, non di ore, ma di più giorni?

Come mai colui che abita, poniamo, a Saint-Didier o Courmayeur, potrà recarsi a Torino per ricercare un atto di cui ha bisogno?

Egli dovrà consumare sottosopra il tempo che noi impieghiamo da Torino a Roma.

Voi intralciate in modo veramente incomporta-

bile le relazioni quotidiane; voi recate grandissimo detrimento agli interessi privati.

Io perciò, per parte mia, darò senza esitanza il mio voto all'emendamento proposto dal deputato Varè, oppure a quello proposto dall'onorevole Spantigati, il quale, se ho ben compreso, non è sostanzialmente diverso. I proponenti potrebbero mettersi in accordo, ed io ne muovo ad essi preghiera. Tanto l'uno quanto l'altro emendamento intendono a fare riparo ai gravissimi inconvenienti accennati. Questi inconvenienti renderebbero la legge disastrosa nella sua applicazione, come quella che peserebbe duramente sopra quelle popolazioni che non hanno la ventura di abitare in provincie e luoghi solcati da strade ferrate. Badiamo ai fatti se vogliamo fare leggi buone.

VILLA-PERNICE, relatore. Gli onorevoli Cencelli, Spantigati e Carutti hanno svolto alcune considerazioni, alle quali io mi trovo in debito di opporne altre.

L'onorevole Cencelli ha concluso con profferre che si istituiscano obbligatoriamente tanto gli archivi provinciali, quanto gli archivi mandamentali, se non erro.

Non ho bisogno di estendermi molto per provare che questa proposta metterebbe un doppio ordine di archivi l'uno accanto all'altro, moltiplicando le spese, e moltiplicandole per ragioni che non si saprebbero giustificare, perchè non congiunte a pratica utilità. Perchè volete là dove c'è un archivio provinciale e non ci sono archivi mandamentali, imporre questo doppio ordine di archivi, obbligando le popolazioni a doppia spesa, quando esse si trovano contente dell'archivio provinciale, e reputano inutili gli archivi mandamentali?

Per verità io stimo non convenga adottare l'archivio mandamentale obbligatorio, adottandosi per tipo nella legge l'archivio provinciale. Comprendo benissimo che là dove siano già archivi mandamentali, dove si vogliano o perchè se ne senta il bisogno, o perchè si desideri fare un esperimento, si lasci facoltà ai comuni di istituirli; ma in questo caso pensino i comuni alla spesa: e tutto al più si presti come fa il progetto della Giunta ai comuni il modo di sopperire alle spese coll'aggiudicare loro i diritti di copia e di ispezione.

L'onorevole Spantigati pareva da principio si accordasse in parte colla minoranza della Commissione, ma poi se ne è dimostrato lontanissimo, perchè, mentre accetta l'archivio per distretto di tribunale, lo estende poi a tutta l'Italia. Non si tratta più di porre l'archivio per distretto di tribunale là dove non sia archivio, come ha proposto la minoranza della Commissione, ma di estenderlo a tutta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

l'Italia; in altri termini di ritornare alla circoscrizione degli archivi, proposto nel primo progetto presentato alla Camera, che e le Commissioni che si succedettero, ed il Senato, dopo lunghi studi e lunghe considerazioni, e dopo avere esaminato le numerose petizioni inviate da privati e da corpi morali, hanno rigettate, sostituendovi invece l'archivio provinciale.

L'onorevole Carutti poi, estendendosi in alcune considerazioni già espresse in parte anche dall'onorevole Spantigati, vorrebbe che nella riforma si avesse riguardo alla diversità tra provincia e provincia, relativamente alle difficoltà di comunicazioni; dove sono facili le comunicazioni, l'archivio provinciale potrà convenire, dove sono più difficili varrebbero meglio gli archivi più frazionati.

Ma, io credo che a queste diverse condizioni di luoghi, provveda appunto il progetto di legge nel modo emendato dalla Commissione, perchè stabilendo la regola dell'archivio provinciale vi mette accanto l'archivio mandamentale, al quale potranno ricorrere i comuni che si trovassero in condizioni di difficile comunicazione col capoluogo della provincia.

Nè si creda che l'archivio mandamentale risponda imperfettamente al bisogno, sia per il rilascio delle copie, sia per l'ispezione degli atti. Il Codice civile ammette all'articolo 1334 che la copia di copia conforme abbia lo stesso valore della copia levata dall'originale.

Dunque la copia levata negli archivi mandamentali sulla copia dichiarata conforme, mandata dall'ufficio del registro, ha lo stesso valore della copia fatta direttamente dall'originale, che si trova nell'archivio provinciale.

Ma l'onorevole Varè ha osservato: come farete quando si tratta di collazionare la copia coll'originale? Questa collazione potrà essere richiesta tanto nel caso della copia tirata direttamente dall'originale, quanto della copia tirata da una copia conforme, e in ambedue i casi bisognerà portare in giudizio l'originale davanti all'autorità che procede alla collazione. Non vi ha dunque differenza.

Davvero, io non troverei negli argomenti esposti dal preopinante sufficienti ragioni perchè la Commissione si persuadesse a rinunciare all'emendamento suo alla proposta del Senato sugli archivi, tanto più che con piacere trova questo emendamento accettato anche dall'onorevole guardasigilli. Per cui la Commissione insiste sulla sua proposta.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire che sono diverse le proposte fatte all'articolo 3; là dove è detto: « Per ciascun distretto o tribunale civile e correzionale vi è un collegio di notai. Ogni

collegio ha un Consiglio notarile. In ogni capoluogo di provincia vi è un archivio, » l'onorevole Varè propone quest'aggiunta: « presso ogni collegio vi è un archivio. »

« Però, dove gli archivi esistono per le leggi anteriori, saranno conservati dove esistono, quando il Consiglio provinciale ne emetta il voto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

VARÈ. Permetta; comincia prima il mio emendamento. Io non accetto un archivio in ogni capoluogo di provincia, e dico: « presso ogni collegio vi è un archivio. »

PRESIDENTE. Propone un archivio in ogni collegio.

VARÈ. « Per ciascun distretto di tribunale vi ha un collegio di notai; ogni collegio ha un Consiglio notarile, e presso ogni Consiglio notarile vi è un archivio. »

Prima viene la regola: non al capoluogo di provincia, ma dove è il tribunale.

Seconda viene l'eccezione: « Dove gli archivi esistono per le leggi anteriori, se il Consiglio provinciale, esprimendo il voto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, domanda la conservazione di quegli archivi, là saranno conservati. »

PRESIDENTE. Sta bene: ella propone che l'articolo sia modificato come segue:

« Per ciascun distretto di tribunale vi ha un collegio di notai; presso ogni collegio vi è un archivio. » Quindi dice:

« Però, dove gli archivi esistono per le leggi anteriori, saranno conservati dove esistono, quando il Consiglio provinciale ne emetta il voto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

L'onorevole Pissavini vuole che si dica, invece delle parole: « In ogni provincia vi sarà, ecc.: » « In ogni circondario vi sarà un archivio; » vuole cioè il circondario sostituito alla provincia.

L'onorevole Spantigati propone che l'articolo sia scritto così:

« Ogni collegio ha un Consiglio ed un archivio notarile. »

« Per deliberazione del Consiglio provinciale, da approvarsi per decreto reale, potranno gli archivi dei diversi collegi della provincia concentrarsi in un solo nella sede che sarà da esso stabilita. »

Onorevole Varè, la prego di considerare, se ella non potrebbe associarsi a questa proposta dell'onorevole Spantigati!

Poi gli onorevoli Cencelli, Ruspoli Emanuele ed altri propongono quest'altro emendamento:

« Negli altri comuni capoluoghi di mandamenti vi saranno archivi mandamentali. »

L'onorevole Cencelli ed altri, questa facoltà la risolvono in una obbligatorietà.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

È vero, onorevole Cencelli?

CENCELLI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ma questo verrà dopo.

Ora è da risolversi la questione degli archivi.

VARÈ. Io faccio osservare che la prima parte dell'articolo dell'onorevole Spantigati, tutto l'articolo dell'onorevole Pissavini, e la prima parte del mio emendamento, dicono la stessa cosa con altre parole. Quindi è indifferente che si scelga l'una o l'altra formola.

La seconda parte poi dell'emendamento dell'onorevole Spantigati differisce dalla seconda parte del mio in questo senso, che l'onorevole Spantigati vuole conservare sopra domanda dei Consigli provinciali unicamente gli archivi grandi; invece io sopra domanda dei Consigli provinciali voglio conservare tutto ciò che c'è, grandi e piccoli.

Io persisto nel mio sistema.

ASPRONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Asproni ha la parola.

ASPRONI. Io prego la Camera a permettermi di fare un'osservazione.

Noi abbiamo in vista una circoscrizione territoriale giuridica ed amministrativa. Naturalmente, in tale occasione qualche tribunale sarà soppresso. Voi fate questa legge, e che cosa farete allora? Ci avete pensato? Io lo domando alla Commissione.

Badate bene, o signori, che questa questione degli archivi è un semenzaio di discordie, essendochè i comuni sono gelosissimi di questo tesoro di memorie; ed hanno ragione.

Voi create una perturbazione che non valutate adesso che fate questa legge, ma che avrà le sue conseguenze nell'applicazione.

Io prego la Camera di pensare seriamente a questo.

PRESIDENTE. La Camera deciderà.

ASPRONI. Pensate quale sarà la confusione che voi create. Le provincie d'Italia hanno usi, costumi, tradizioni, e regole diverse nel notariato.

In Sardegna noi avevamo le tappe d'insinuazione, le quali non avevano che fare nè coi circondari, nè colle provincie, e che erano un diritto acquisito.

Noi avevamo libero e senza restrizione di territorio l'esercizio notarile nell'isola. Qualunque pubblico notaio, in qualunque punto dell'isola, oggi stesso esercita la sua professione liberamente, senza vincolo, tranne le leggi comuni del tabellionato. Voi fate una grande innovazione, senza darvi pensiero di ciò che ne avverrà.

Anche questa legge è fatta, avendo in vista le sole grandi città; non pensate ai luoghi in cui si dovranno fare giornate di cammino per trovare un

Io vi prego di tenere conto di queste osservazioni prima di approvare questa legge di accentramento.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire che la Commissione, d'accordo col Ministero, propone all'articolo 3, che in ciascun distretto o tribunale civile e correzionale vi sia un collegio di notai.

Poi chieggono che in ogni collegio vi sia un Consiglio notarile.

Ma gli onorevoli Varè, Spantigati e Pissavini sono d'accordo nel proporre che in ogni distretto o tribunale, oltre ad esserci il collegio notarile, vi sia ancora un archivio notarile.

Bisognerà dunque mettere ai voti la proposta Spantigati che racchiude questo concetto, cioè che ogni collegio abbia un Consiglio ed un archivio notarile; la quale proposta è pari a quella dell'onorevole Varè.

Metterò dunque prima ai voti, se presso ogni collegio vi debba essere un Consiglio ed un archivio notarile. Quindi passerò alle altre parti dell'emendamento dell'onorevole Spantigati e dell'onorevole Varè.

Chi è d'avviso che presso ogni distretto o tribunale civile e correzionale vi sia non solo un collegio di notai, ma anche un archivio notarile, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Spantigati:

« Per deliberazione del Consiglio provinciale, da approvarsi per decreto reale, potranno gli archivi dei diversi collegi della provincia concentrarsi in un solo, nella sede che sarà da esso stabilita. »

Voci. La ritiri, la ritiri!

SPANTIGATI. La ritiro.

PRESIDENTE. Ora viene quella dell'onorevole Varè. La mantiene o la ritira?

VARÈ. La ritiro.

PRESIDENTE. Ora segue quella dell'onorevole Cencelli che propone all'articolo del Ministero questo emendamento:

« Negli altri comuni capoluoghi di mandamento vi saranno archivi mandamentali. »

Convertono la facoltà in obbligatorietà.

VILLA-PERNICE, relatore. Avendo la Camera approvato che per ciascun distretto di tribunale ci sia un archivio, la Commissione si trova costretta a ritirare la seconda parte dell'articolo 3, relativa all'archivio mandamentale facoltativo; imperocchè è evidente che essendoci maggior numero di distretti di tribunali che provincie, e provvedendosi così meglio alla comodità delle parti, sarebbe una superfetazione lo stabilire anche archivi mandamentali facoltativi.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ritira la sua

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

proposta, anche nella facoltà della istituzione; ma questo non fa che non stia la proposta...

UNGARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siamo in votazione, non si può parlare.

UNGARO. Ma ciò che venne fatto dalla Commissione muta la condizione delle cose.

PRESIDENTE. Permetta, se mi lascia spiegare, vedrà che la questione non muta. L'articolo era questo, che in ogni capoluogo di provincia vi è un archivio. La Commissione mantiene questa dizione?

VILLA-PERNICE, *relatore*. In luogo della provincia, è stato votato dalla Camera: il *distretto di tribunale*.

PRESIDENTE. (*Seguita a leggere*) « Negli altri comuni, capoluoghi di mandamento, possono essere istituite... »

Questa dizione è mantenuta dalla Commissione?

VILLA-PERNICE, *relatore*. La Commissione la ritira.

PRESIDENTE. Ciò però non toglie che gli onorevoli Cencelli ed altri non possano proporre la istituzione di archivi mandamentali, ed è la Camera che ha da decidere la questione.

Invece di giudicare se la facoltà che la Commissione lasciava per l'istituzione di questi archivi deve convertirsi in un obbligo, la Camera deve decidere se intende che questo obbligo esista, cioè che si debbano istituire questi archivi mandamentali.

Evidentemente la proposta è che vi sarebbero degli archivi notarili distrettuali, e degli archivi notarili mandamentali. Conviene quindi distinguere il modo con cui dovrebbero collocarsi le carte se in uno piuttosto che in un altro archivio. La Camera deve da sé rilevare l'incoerenza che ne deriverebbe, ma è dover mio di mettere ai voti la proposta dell'onorevole Cencelli.

CAPONE. Una volta che la Commissione ha ritirato la seconda parte dell'articolo in discussione, nascerà evidentemente una confusione nel voto della Camera.

Occorre quindi chiarire i termini della questione sulla quale debba votarsi. In verità non trovo punto giustificato cotesto ritiro *ab irato* fattosi dalla Commissione della seconda parte dell'articolo da essa proposto, dacchè l'essersi sostituito il *circondario* alla *provincia*, per sede dell'archivio notarile, non mi pare che tolga nulla alla utilità degli archivi mandamentali. Se l'archivio mandamentale dovesse raccogliere gli atti originali della medesima natura, di quelli destinati ad essere riuniti nell'archivio circondariale, io intenderei la ragione del ritiro, ma dacchè quest'ultimo non deve che raccogliere quelle specie di atti che secondo la primitiva proposta della Commissione dovevansi raccogliere dall'archivio provinciale, la questione degli archivi manda-

mentali resta ora identicamente affatto quale era prima dell'emendamento or ora accolto dalla Camera. Indi è che non veggo ragione di sorta del ritiro fattosi sì inaspettatamente dalla Commissione.

Rispetto poi all'utilità di rendere obbligatori gli archivi mandamentali giusta la proposta dell'onorevole Cencelli firmata anche da me, sorge essa dalla condizione principalmente di parecchie provincie del regno. Per esempio, la provincia di Capitanata non ha che un solo tribunale, quindi non avrà che un solo archivio.

Ora, volete voi obbligare per forza tutti gli abitanti della vastissima provincia di Capitanata (e può dirsi altrettanto di quella di Napoli, di quella di Benevento e di altre vaste provincie) a doversi recare in Lucera per riscontrare un atto, per leggere un contratto od un testamento, e che so io? Gli archivi notarili mandamentali sono oggi, a parer mio, una vera necessità.

In effetto l'attuale progetto di legge porta che alla morte di ogni notaio i suoi protocolli debbonsi raccogliere nell'archivio notarile del circondario. Quindi avverrà d'ora innanzi che, di ogni atto alquanto antico, l'originale si troverà sempre lontano da coloro che possono avervi interesse. Cotesta condizione di cose inevitabilmente incomoda e dispendiosa può temperarsi dal fatto della istituzione degli archivi mandamentali, dove raccogliendosi tutte le copie certificate conformi ed inviate all'ufficio del registro, possono tener luogo degli originali lontani e soddisfare così alle occorrenze degli interessati.

Evvi inoltre un'altra ragione, per me capitalissima, per raccomandare lo stabilimento degli archivi mandamentali.

Il presente progetto impone ad ogni notaio, oltre l'originale del rogito che debba restare presso lui, durante il suo esercizio della carica di notaio, l'obbligo di mandarne una copia intiera di quel rogito per depositarsi nell'archivio circondariale. A cotesta maniera l'archivio notarile del circondario raccoglierà mano mano, oltre le copie, anche gli originali e minute degli atti stipulati dai notai morti. Così copie ed originale finiranno per trovarsi raccolti in un medesimo archivio, ed in unico locale. Ora se un incendio od una devastazione per causa qualunque avesse a toccare all'archivio circondariale, si avrà la perdita insieme degli originali e delle copie. Al contrario se negli archivi mandamentali si lasceranno raccogliere almeno le copie del registro, in ogni caso di disastro non sarà tutto perduto, e qualche cosa, sia originale, sia copia si sarà salvato.

Ciò osservato, a me pare che sia una necessità non solo di mantenere il primitivo testo della se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

conda parte dell'articolo in esame, ma ancora di rendere obbligatorio l'archivio mandamentale insieme a quello circondariale.

PRESIDENTE. Io proporrei che quest'articolo fosse rinviato alla Commissione.

VILLA-PERNICE, relatore. Ho domandato la parola anche per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole Capone si è lasciato sfuggire una parola la quale veramente la Commissione non meritava le fosse diretta.

Egli ha detto che la Commissione ha ritirato *ab irato* l'ultima parte dell'articolo. Niente affatto; la Commissione è sempre ossequente al voto della Camera. Essa ha ritirato la seconda parte per una ragione che l'onorevole Capone dovrebbe apprezzare e che spero apprezzerà, ed è questa: essa aveva appoggiato la proposta del progetto ministeriale per gli archivi provinciali; è naturale che l'ambito di questi archivi essendo molto largo potesse adottarsi dalla Commissione un temperamento in questo senso, che venisse accordata facoltà ai comuni di istituire archivi mandamentali onde restringerlo, se così trovassero opportuno, per la comodità delle parti. Ma dal momento che la Camera ha creduto di adottare la circoscrizione circondariale per gli archivi cioè per distretti di tribunale, la ragione per cui la Commissione aveva creduto di proporre l'aggiunta non sussiste più; perciò essa per questa sola ragione non per l'altra supposta dall'onorevole Capone, ritirò la seconda parte dell'articolo 3.

PRESIDENTE. La Camera non deve perdere di vista che quando la Commissione proponeva che si desse facoltà al Governo di estendere gli archivi mandamentali, essa evidentemente lasciava che si determinassero quali sono gli atti che si dovranno depositare in questi archivi; ma, se si vuole convertire la facoltà in un obbligo, bisogna determinare quali sono gli atti che vi debbono essere depositati, perchè altrimenti si andrebbe incontro a difficoltà interminabili.

FOSSA. Sarò brevissimo.

Colla deliberazione che la Camera ha testè presa, resta stabilito che in ciascun capoluogo di circondario, ovunque ci sia un tribunale, vi debba essere anche il collegio dei notai ed un archivio.

A questo proposito è d'uopo osservare che abbiamo dei circondari piccolissimi e dei circondari molto ampi. Ciò ci spiega il perchè in alcune provincie, per esempio, le subalpine, le settentrionali, dove maggiore è il numero dei tribunali, potrà bastare un archivio notarile per ciascun circondario ai bisogni ed alle esigenze delle popolazioni, ed in

altre provincie, segnatamente nelle meridionali, dove i tribunali sono a così dire provinciali...

PRESIDENTE. Non sono provinciali.

FOSSA. Lo so, onorevole presidente, ma dico tribunali provinciali per dire che i tribunali vi sono in minor numero, e che ciascuno di essi ha un vastissimo territorio...

Un solo archivio, dico, per tribunale, sia da alcuni dei nostri colleghi, ed anche a mio avviso, a ragione, giudicato insufficiente al servizio pubblico. In tutta la Capitanata non vi è che il tribunale di Lucera. La provincia di Napoli, quella di Benevento non hanno che un tribunale per ciascuna. Terra di Lavoro, con una popolazione di circa 800,000, abitanti non ha che due tribunali. Bel contrasto con le provincie settentrionali dove si hanno tribunali con un territorio di cinquanta ed anche soltanto quaranta mila abitanti, ed anche meno!

Io credo quindi che sarebbe conveniente adottare la proposta che ci aveva presentata la Commissione e che essa inopportuno ha abbandonato, di lasciare cioè facoltà ai comuni dei mandamenti di istituire anche degli archivi notarili mandamentali. Io certo non vorrei che gli archivi mandamentali fossero obbligatori, nè in questo posso accontentarmi alla proposta del mio amico Cancelli, perchè non voglio soprapporre gli archivi mandamentali agli archivi circondariali in quei luoghi dove i circondari sono piccoli, dove l'archivio circondariale può bastare, ma voglio lasciare la facoltà a quei comuni che si credessero troppo lontani dal luogo della sede del tribunale, che trovassero troppo incomodo, faticoso, dispendioso per i loro abitanti il recarsi fino alla sede del tribunale per far ricerca, prendere visione e levar copia degli atti notarili di cui abbisognano, di costituire gli archivi mandamentali. Ad ogni modo reputo la questione di non poco momento, e chiederei il rinvio dell'articolo alla Commissione per maggiori studi. Prego particolarmente il presidente ed il relatore della Commissione, gli onorevoli miei amici Nelli e Villa-Pernice, ad accettare il rinvio.

PRESIDENTE. Bisogna esaminare e stabilire se la istituzione degli archivi mandamentali deve essere facoltativa od obbligatoria, e nel caso che sia facoltativa, quali siano le norme che debbano regolare la istituzione.

Dunque pregherei la Commissione ad accettare il rinvio e riferire domani, mantenendo fermo il principio già deliberato dalla Camera.

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Quest'articolo 3 adunque rimane sospeso.

L'onorevole ministro aderisce?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco.

PRESIDENTE. « Art. 4. Un decreto reale da pubblicarsi con la presente legge determinerà, udite le deputazioni provinciali, il numero, e la residenza dei notai per ciascun distretto di collegio notarile. »

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notai potrà, udite le deputazioni provinciali, essere rivista e modificata soltanto ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda del Consiglio provinciale, quando ne sia dimostrata la necessità. »

ANTONIBON. Io accetto in massima l'emendamento proposto dalla Commissione; ma non posso ammettere la esclusione fatta dalla Commissione stessa dei Consigli provinciali.

Nella relazione della Commissione viene detto, che si aveva avuto riguardo ai Consigli provinciali, i quali trovansi in posizione di conoscere i bisogni delle popolazioni meglio del Consiglio di Stato, di cui parla l'articolo governativo, e si conchiuse col ritenere anche più qualificata la deputazione provinciale, per evitare le lungaggini e gli incomodi della convocazione dei Consigli.

Io credo che questo non sia un motivo sufficiente per esautorare il Consiglio provinciale; credo anzi che, come si è fatto per altre leggi, quando si è trattato, per esempio, della distribuzione delle pature e dei tribunali, esso sia più d'ogni altro autorevole e competente.

D'altronde le deputazioni provinciali non rappresentano le singole regioni, che vengono invece rappresentate dai Consigli provinciali, i quali possono essere a cognizione dei veri bisogni dei loro mandanti.

Quindi io pregherei che alle parole: *deputazioni provinciali*, fossero sostituite le altre: *Consigli provinciali*, e che in questo senso fosse rettificato l'articolo 4.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Taiani.

TAIANI. Io credo che tanto il Consiglio di Stato quanto il Consiglio provinciale e la deputazione provinciale ci entrino poco. La Camera poco fa ha stabilito che presso ogni Consiglio notarile abbia ad esservi un archivio, ed ha fatto benissimo. Io ho votato di gran cuore questa disposizione, imperocchè sotto la tutela del tribunale circondariale e del procuratore del Re vi ha così lo stato civile, lo stato penale e lo stato dei rapporti giuridici che ogni giorno si vanno creando.

Ora, quando si tratta di modificare in ogni decennio il numero dei notai, cosa deve vedersi? Si deve vedere se il numero dei notai fu sufficiente

alle stipule ed a quegli aumenti giornalieri di affari tra cittadini e cittadini.

Chi è il giudice competente a conoscere se questo numero di notai dopo il decennio sia soverchio o sufficiente? Senza dubbio quella stessa autorità la quale ha il diritto di sorvegliare l'andamento di questi affari è l'archivio notarile. Imperocchè nulla di meglio può far vedere la sufficienza o l'insufficienza del numero dei notai quanto l'esame diuturno, giornaliero sul numero degli atti che si conservano in copia od in originale negli archivi rispettivi.

Io propongo quindi che alle parole: « al Consiglio di Stato, alla deputazione provinciale ed al Consiglio provinciale, » si sostituiscano queste: « udito in ogni decennio il parere del Consiglio notarile e del tribunale circondariale. »

UNGARO. Io sono costretto a proporre un emendamento a quest'articolo, emendamento che è quasi simile alla proposta dell'onorevole Taiani. Però l'onorevole Taiani fa il suo emendamento alla seconda parte dell'articolo; io invece lo fo alla prima parte ed alla seconda.

Il mio emendamento consiste nel voler sopprimere le parole: « udita la deputazione provinciale, » e sostituirvi queste altre: « udito il Consiglio notarile ed il procuratore del Re. »

Brevissimamente ne dirò le ragioni principali.

Fu già detto dall'onorevole Taiani: se il numero dei notai deve essere proporzionato al numero degli affari che si svolgono in ciascun comune, naturalmente può essere giudice di questo svolgimento di affari, più d'ogni altro, quello stesso Consiglio notarile presso di cui esiste, per la recente deliberazione della Camera, l'archivio notarile.

Io poi aggiungo, di più, che anche i procuratori del re sono quelli che hanno la vigilanza maggiore e la conoscenza maggiore degli affari che si svolgono nei comuni, e ciò per la parte che essi hanno nei lavori del tribunale, e per l'esame che fanno delle sentenze civili dei pretori.

Per me non trovo affatto di competenza della deputazione provinciale il conoscere l'entità e il quantitativo degli affari dei comuni, e quindi il quantitativo dei notai che vi debbono essere.

Nell'antico regno delle Due Sicilie le piazze dei notai si proporzionavano al numero degli abitanti. Dice benissimo la relazione che questo era un criterio forse poco esatto, e quindi è stato sostituito da altri, fra cui quello di sentire la deputazione provinciale.

L'onorevole Commissione nel suo rapporto dà una ragione del perchè si sia escluso il Consiglio notarile, e fra le altre cose dice che il Consiglio ro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

tarile può essere sempre inteso per le facoltà che gli vengono dall'articolo 84. Per verità l'articolo 84 solo nel terzo numero dà al Consiglio notarile l'obbligo di emettere pareri sulle materie attinenti al notariato, ma alla condizione di esserne richiesto. Se il Consiglio notarile non sarà mai richiesto da alcuna autorità su questa materia, vorrà dire che non ha una attribuzione da sé di poter dare pareri sul numero dei notai da ammettersi in ciascun comune; quindi non mi pare che la ragione data dall'onorevole Commissione nel suo rapporto valga a sostenere che la deputazione provinciale debba essere intesa per fissare il numero dei notai in comune, e non il Consiglio notarile. Che poi possa essere utilmente inteso il Consiglio provinciale nella relazione decennale a me non pare che sia assolutamente strano.

Del resto, mi associo a ciò che ha detto in proposito l'onorevole Taiani. Il mio emendamento consiste in che dalla prima e seconda parte dell'articolo 4 sia tolto l'inciso: «udita la deputazione provinciale,» e sia in sua vece sostituito l'altro, cioè: «uditi il Consiglio notarile e il procuratore del Re.»

DONATI. Mi pare che sarebbe pericoloso accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Taiani. Evidentemente lo scopo a cui mira l'articolo 4 della legge è quello di coordinare il numero dei notai al bisogno delle popolazioni. Ora, io non credo che i Consigli notarili possano essere competenti ed abbiano quell'interesse che si deve avere per coordinare il numero e l'esistenza dei notai al bisogno delle popolazioni, credo anzi che in molti casi potrebbe averarsi un conflitto d'interessi tra i bisogni delle popolazioni medesime, e l'interesse dei notai.

In conseguenza io credo che la determinazione del numero dei notai debba essere lasciata ad altro corpo indipendente.

La Commissione propone che questa determinazione sia deferita ai Consigli provinciali.

Io credo infatti che nei Consigli provinciali risieda maggiore competenza e maggiore autorità per determinare questo numero dei notai, e credo che nei Consigli provinciali siano rappresentati più largamente gli interessi ed i bisogni delle popolazioni che non nelle deputazioni provinciali.

In conseguenza, io prego la Camera a non accogliere l'emendamento proposto dagli onorevoli Taiani ed Ungaro, ed accogliere invece la proposta dell'onorevole Antonibon.

PRESIDENTE. Permetta la Camera che io le osservi che l'onorevole Antonibon propone che l'articolo della Commissione sia modificato nel senso che il decreto il quale determina il numero dei notai sia

pubblicato, non già *udite le deputazioni provinciali*, ma udito il *Consiglio provinciale*.

FOSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che esponga quali sono gli emendamenti.

Dunque l'onorevole Antonibon vuole che il numero e la residenza dei notai sia da stabilirsi con decreto reale, udito sempre il Consiglio provinciale, invece delle deputazioni provinciali.

Leggo l'emendamento nei suoi termini precisi:

« Un decreto reale da pubblicarsi con la presente legge, determinerà, uditi i Consigli provinciali, il numero, ecc.

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, potrà, uditi i Consigli provinciali, essere rivista e modificata soltanto ogni 10 anni ed anche in termine più breve in seguito a domanda del Consiglio provinciale stesso, quando ne sia dimostrata la necessità. »

Al contrario gli onorevoli Taiani ed Ungaro vorrebbero che questa determinazione fosse fatta, non dalle deputazioni provinciali, ma dal collegio notarile e dal procuratore del Re.

UNGARO. Dal collegio notarile e dai tribunali.

PRESIDENTE. Mi scriva il suo emendamento, perchè l'onorevole Taiani dice che sia determinato dal collegio notarile e dal procuratore del Re.

TAIANI. Per quanto a questa parte noi ritiriamo il nostro emendamento, e ci rimettiamo a quello dell'onorevole Antonibon, ma insistiamo quanto alla revisione decennale.

PRESIDENTE. Dunque differisce solo dalla proposta dell'onorevole Antonibon quanto alla revisione decennale?

TAIANI. Noi accettiamo che sia inteso il Consiglio provinciale per la determinazione di primo impianto, ma, quanto alla revisione decennale, insistiamo perchè siano uditi i collegi notarili ed i tribunali civili.

PRESIDENTE. La Commissione ha intese le diverse proposte?

VILLA-PRINICE, relatore. Anzitutto io debbo dire che la proposta di includere in questo articolo la deputazione provinciale, fu adottata dalla Commissione in ossequio al voto di alcuni degli uffici.

La Commissione ha creduto che la deputazione provinciale, la quale ha la tutela legale dei comuni, e che quindi deve conoscere gli interessi dei comuni medesimi, si trovasse nelle condizioni opportune per potere indicare al Governo i migliori criteri per procedere nel determinare il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto.

Però la Commissione non è lontana dall'accettare che si sostituisca alla deputazione provinciale il

Consiglio provinciale, di cui la deputazione è l'emanazione.

Non così favorevole si dimostra la Commissione all'emendamento che si debba udire il Consiglio notarile. Non fa bisogno ripetere quanto disse l'onorevole Donati, che qui ci potrebbe essere un conflitto di interessi.

Non si contesta che il Consiglio notarile possa trovarsi, e si trovi in condizione di poter dare al Governo criteri esatti a riconoscere i bisogni, sia per il numero sia per la residenza dei notai, ma il potere esecutivo potrà sempre provocare e valersi delle informazioni dei Consigli notarili a termini dell'articolo 84; d'altra parte, se si mettesse come obbligatorio il loro voto, e dovesse il potere esecutivo avervi quasi necessariamente riguardo perchè richiesto per legge, potrebbe suscitarsi un conflitto di interessi in questo senso, che il Consiglio notarile evidentemente, e in ciò non intendo nè voglio far qui una insinuazione contro corpi rispettabilissimi, per quell'inclinazione che ciascuno ha per sostenere i propri interessi, potrebbe eventualmente essere spinto a mantenere ristretto il numero dei notai.

La Giunta, per queste ragioni, mentre accetta la proposta di sostituire alla deputazione provinciale il Consiglio provinciale, si dimostra invece contraria agli altri emendamenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'articolo 4 stabilisce un principio che investe il Governo della facoltà di determinare con decreto reale il numero e la residenza dei notai, e ad un tempo lo autorizza a introdurre a periodi determinati nella prima designazione del numero dei notai e della loro residenza quelle modificazioni che l'esperienza dimostrasse necessario di arrecarvi.

Questo principio non l'ho inteso oppugnare da nessuno.

Regola in seguito l'articolo il modo di esercizio delle facoltà deferite al Governo, e sopra questo modo di esercizio cadono le questioni che sono state sollevate.

Il Governo ha proposto che dovesse essere sentito il Consiglio di Stato in questi provvedimenti; il Senato aveva accolto questa proposta puramente e semplicemente; la Commissione vostra ha creduto di aggiungere un elemento elettivo, vale a dire il voto della deputazione provinciale. Ora si vorrebbe da taluni escludere interamente il voto del Consiglio di Stato, di cui non ho più inteso parlare, e sostituirvi invece il voto dell'autorità giudiziaria, secondo alcuni cioè quello del tribunale civile e correzionale, e secondo altri quello del Pubblico Ministero.

Quanto alle deputazioni provinciali, taluno cre-

derebbe più conveniente far intervenire l'intero Consiglio, invece di una rappresentanza del medesimo.

Io non starò a ragionare intorno alla preferenza da darsi alla deputazione od al Consiglio provinciale; mi basta osservare che la rappresentanza provinciale può certamente essere in grado di dare utili schiarimenti intorno ai bisogni del servizio di questa importante professione del notariato in ciascheduna provincia. Credo io pure che possa essere maggiore la guarentigia quando si senta l'intero Consiglio provinciale; ma non potrei assolutamente ammettere che si assuma il voto dei tribunali civili e correzionali o dei regi procuratori.

Io vi prego, signori, di considerare che qui non si tratta di regolare questa materia con criteri che siano particolari a ciaschedun circondario, ma è necessario che la distribuzione del numero e la designazione della residenza siano fatte con criteri generali, criteri che siano comuni a tutto il regno.

Sarebbe veramente anormale e singolare che il numero e la residenza dei notai fossero in un distretto regolati sopra certe basi, ed in altri distretti sopra criteri e basi affatto diverse. Noi riusciremmo allora a un risultato che non potrebbe rispondere assolutamente nè ai principii di ordine, nè alle regole di buona giustizia distributiva.

Importa dunque che si scelga un consulente il quale possa guidare il Governo con uniformità di regole e di principii.

Era parso che il Consiglio di Stato, come naturale consulente che estende la propria autorità e cognizione su tutto il regno, fosse quello che più convenientemente potesse esercitare questo ufficio.

Forse, al voto del Consiglio di Stato, si potrebbe aggiungere anche il voto non dei tribunali, ma di un'autorità giudiziaria superiore, quali sono le Corti d'appello. Secondo l'economia della legge, le Corti d'appello sono investite della soprintendenza, nei loro distretti, sul notariato. Le Corti d'appello, per la maggiore loro autorità e per la maggiore estensione della loro giurisdizione, per il loro numero più ristretto, ci offrirebbero dei criteri più maturi e uniformi.

Se dunque si stabilisse che venissero sentite le Corti d'appello, e che questi voti fossero poi sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, si avrebbe, credo, la massima maturità di giudizio e di deliberazione in questa materia.

Io pregherei quindi la Camera di volere adottare il voto dei Consigli provinciali come il più rassicurante, e quanto all'autorità giudiziaria, ritenere come più adatte e più competenti le Corti d'appello in ciaschedun distretto, ed ammettere poi che que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

sti voti sieno sottoposti al Consiglio di Stato, il quale è stato riconosciuto anche dal Senato come quello che può giovare a mantenere, fra le diverse Corti d'appello, quella uniformità di regole e di principii che in questa materia a me sembra di grande importanza.

TAIANI. L'onorevole guardasigilli pare che insista perchè il Consiglio di Stato sia inteso sul numero dei notai di primo impianto, e anche per le variazioni decennali. Accetto volentieri quello che l'onorevole guardasigilli propone. Egli però diceva che l'autorità giudiziaria deve essere interpellata prima che il Consiglio di Stato decida, ed ha proposto che siano intese le Corti di appello. Io accetto, purchè sia l'autorità giudiziaria, anzichè il Consiglio provinciale.

Una voce. Oh! Come!

PRESIDENTE. Ma in mezzo a tanti concetti che sono espressi, io vorrei che qualcuno s'incaricasse di formularli, perchè io non ho nessuna proposta scritta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Formulerò la mia proposta.

PATERNOSTRO PAOLO. Sostituire il Consiglio provinciale alle deputazioni provinciali.

PRESIDENTE. Ma non basta questo. L'onorevole Antonibon ed altri hanno proposto che per quello che ha tratto alla prima parte dell'articolo si dichiarino che saranno i Consigli provinciali che verranno uditi come per la seconda parte dell'articolo.

L'onorevole Taiani ha proposto che siano uditi i Consigli notarili ed i tribunali di circondario.

L'onorevole Ungaro chiede che siano uditi ancora i procuratori del Re.

Ora l'onorevole ministro ha modificato questo concetto dicendo: « udito il Consiglio provinciale riservare l'appello al Consiglio di Stato. » Cosicchè nella prima parte sono d'accordo gli onorevoli proponenti, nella seconda no.

VARÈ. Mi pare che la Camera debba partire da un principio per dirimere tutte queste questioni.

Il Consiglio di Stato è il naturale consulente del Governo in tutti gli affari gravi e permanenti. Perciò è naturale che il parere del Consiglio di Stato resti. Ma quando si tratta del numero dei notai, bisogna proporlo, come egregiamente osservava l'onorevole guardasigilli, ai bisogni del paese e ad un tipo di proporzione fra il numero degli affari e dei notai, che il Governo si forma *a priori*.

Nella parte in cui si tratta di soddisfare ai bisogni del paese e al numero degli affari, chi ne sarà l'interprete?

L'autorità giudiziaria, dice una delle due parti; l'autorità provinciale, ossia la rappresentanza del

paese, dicono gli altri. A me pare che non sia dubbia la scelta.

Gli affari, i tribunali li giudicano, ma non li fanno. Chi li fa? Sono i singoli cittadini, è il paese; e chi sa i bisogni del paese? Chi è l'organo naturale, necessario, istituito per manifestare i bisogni del paese? È il Consiglio provinciale, rappresentante naturale del paese stesso.

I tribunali potranno sapere se venga un certo numero di cause o di affari di contenzioso dentro l'anno; questo i tribunali ponno sapere, ma non è istituzione del tribunale di andare a vedere quante permutate, vendite o contratti pacificamente si facciano dai cittadini, e quanti notai occorran in ragione delle distanze.

Ripeto quindi: quando si tratta di esprimere uno dei bisogni del paese, chi deve essere interpellato? Naturalmente è l'organo del paese medesimo, vale a dire il Consiglio provinciale.

Queste sono le ragioni per le quali il relatore della Commissione ha già dichiarato che la Commissione, indifferente che sia la deputazione provinciale, come si era detto, od il Consiglio provinciale, come ha proposto l'onorevole Antonibon, e sostenuto l'onorevole Donati, insiste perchè debba essere ascoltata qualche autorità elettiva *del paese*, salvo poi al Governo, se vuole, il sentire, oltre al Consiglio di Stato, anche l'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta che il Consiglio provinciale sia sostituito alla deputazione provinciale, e ciò tanto nella prima parte quanto nella seconda dell'articolo?

VARÈ. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Ora l'onorevole ministro ha fatta quest'altra proposta:

« 1° comma. Un decreto reale da publicarsi colla presente legge determinerà, udito il voto dei Consigli provinciali e del Consiglio di Stato, il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto di collegio notarile.

« 2° comma. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai potrà essere rivista e modificata soltanto ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda del Consiglio provinciale, quando ne sia dimostrata la necessità, ed udito il voto del Consiglio di Stato. »

Dunque per la revisione non occorre che ci sia la domanda del Consiglio provinciale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Stimo opportuno di far conoscere alla Camera il motivo per cui ho ommesso nella proposta presentata alla Presidenza di far menzione delle Corti di appello che avevo, nelle poche parole da me pronunziate, indicate come opportune a dar lumi intorno a questa materia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

Mi è stato con ragione osservato dalla Commissione che è in facoltà del Governo di sentire le Corti d'appello ogni volta che lo crede conveniente; e per questa considerazione io ho creduto di non moltiplicare gli enti nella proposta, e di tralasciare l'autorità giudiziaria, non perchè io creda che il Governo non la debba sentire, ma perchè il Governo può sempre sentirla; ed io sono certo che nessun ministro si vorrà privare mai dell'utile concorso di questi corpi che lo possono meglio illuminare nella materia di che trattiamo.

Io raccomando quindi questa proposta, la quale mi sembra che offra una guarentigia sufficiente per condurre il Governo a fare una conveniente designazione e del numero e della residenza dei notai.

PATERNOSTRO PAOLO. Io stimerei opportuno che la Commissione formulasse l'articolo in modo da risultare stabilito che la tabella ha 10 anni di durata; e che possa farsi la revisione anche prima sulla proposta, ecc.

In questo, mi pare, siamo tutti d'accordo; ma dovrà spiegarsi chiaramente, altrimenti parrebbe che anche per i 10 anni ci dovesse essere la domanda del Consiglio provinciale.

Vorrei poi che si votasse per divisione, cioè propongo che si faccia votare alla Camera prima per il Consiglio provinciale, e poi per l'aggiunta del ministro guardasigilli: io approvo la prima e non la seconda parte, cioè, l'aggiunta dell'onorevole ministro.

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione accetta quantunque essa ritenga che il potere esecutivo può sempre consultare, quando lo creda, il Consiglio di Stato.

Le osservazioni dell'onorevole Paternostro non la persuadono però di cambiare la formula del suo articolo, perchè la seconda parte dell'articolo che dice: « Ed anche in un termine più breve dietro domanda del Consiglio provinciale, quando ne sia dimostrata la necessità, » le sembra abbastanza chiaro.

L'onorevole Paternostro Paolo vorrebbe che fosse di diritto la riforma in questo caso; ma ciò non è necessario, non potendosi mettere in dubbio che tutte le volte che sarà dimostrata la necessità, il potere esecutivo compirà il suo dovere.

CENCELLI. Vorrei osservare alla Camera che dovrebbe essere cancellata la parola *soltanto* dove dice: « soltanto ogni 10 anni anche entro un termine più breve... modificazione ulteriore. »

Al contrario dicendo « potrà essere... ogni dieci anni, od anche in un tempo più breve, » mi pare che sia più regolare.

Domando la cancellazione della parola *soltanto*.

PATERNOSTRO PAOLO. Io non insisto sulla dizione; però, se resta inteso che ogni 10 anni la revisione è di diritto, è inutile che sia fatta sulla proposta del Consiglio provinciale. (*Interruzioni*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Potrà, potrà.

PATERNOSTRO PAOLO. Ma col *potrà* l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione mi permettano di osservare che non c'intenderemmo più. Se potrà essere fatta ogni dieci anni, se potrà essere fatta anche prima, qualora ci sia una domanda di un corpo costituito, se non è obbligatoria questa revisione, mi par chiaro che l'articolo significa più nulla.

I dieci anni o costituiscono un termine fisso, oppure no.

E poichè il *potrà* è facoltativo, sparisce il termine fisso, e non potete parlare di 10 anni. Mi si permetta di dire che il senso non è chiaro, che il concetto non è bene spiegato, e che la dicitura dell'articolo è sbagliata.

Pertanto, ad evitare confusioni, pregherei l'onorevole Commissione ad acconsentire che anche quest'articolo sia rimandato e discusso dopo di avere preso in considerazione quello che si è detto da vari oratori, e quello che io stesso mi sono permesso di osservare. Del resto attendo le spiegazioni che si possano dare in proposito.

INDELLI. Mi dispiace di non essere d'accordo con l'onorevole Paternostro.

A me pare che il concetto dell'articolo 4 sia il seguente. Ogni dieci anni il Ministero potrà rivedere e modificare la tabella dei notai; e nel farlo ha bisogno di sentire il Consiglio provinciale.

Prima non lo può; esso deve aspettare la domanda del Consiglio provinciale. Ecco il divario. Vale a dire che ogni dieci anni la revisione appartiene all'iniziativa del Ministero. Prima dei dieci anni l'iniziativa è del Consiglio provinciale.

Se si ammettesse per regola che la modifica della tabella dovesse sempre farsi dietro domanda del Consiglio provinciale, avreste dieci domande ogni settimana, perchè ogni notaio che vuole essere nominato, troverebbe modo di far spingere una domanda dalla rappresentanza provinciale per revisione della tabella. Io quindi tengo alla formula dell'articolo della Commissione. E non mi pare di scorgervi quella contraddizione di cui parla l'onorevole Paternostro.

PRESIDENTE. Se non si procede per ordine non si potrà venire alla votazione.

Intorno al primo comma bisogna che la Camera deliberi se accetta la redazione del Ministero; ne do lettura di nuovo:

« Un decreto reale da pubblicarsi con la presente legge determinerà, udito il voto dei Consigli pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1875

vinciali e udito il Consiglio di Stato, il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto di collegio notarile. »

I vari proponenti, onorevoli Antonibon, Ungaro e Taiani, sono d'accordo su questa prima parte?

ANTONIBON, UNGARO e TAIANO. Sì!

PRESIDENTE. Onorevole Paternostro, ella chiede la divisione.

PATERNOSTRO PAOLO. Sì, signore.

PRESIDENTE. « Un decreto reale da pubblicarsi con la presente legge determinerà, udito il voto dei Consigli provinciali... »

Metto ai voti questa prima parte.

(È approvata.)

« e' del Consiglio di Stato... »

Metto ai voti questa seconda parte.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

« Un decreto reale da pubblicarsi colla presente legge, determinerà, udito il voto dei Consigli provinciali, il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto notarile. »

Metto ai voti questo primo comma nel suo complesso.

(È approvato.)

Ora viene il secondo del quale leggo la formola proposta dal Ministero:

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, potrà essere rivista e modificata soltanto ogni 10 anni, od in un termine più breve in seguito a domanda del Consiglio provinciale, quando ne sia dimostrata la necessità ed udito il voto del Consiglio di Stato. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non insisto perchè si senta il Consiglio di Stato per le disposizioni contemplate nella seconda parte dell'articolo.

NELLI, *presidente della Giunta*. La Commissione prega la Camera a mantenere la prima locuzione del suo articolo, salvo la sostituzione dei Consigli provinciali alle deputazioni provinciali che ha già dichiarato di accettare. Quindi il primo capoverso dell'articolo dovrebbe rimanere formulato così:

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, potrà, uditi i Consigli provinciali, essere rivista e modificata ogni dieci anni od anche entro un termine più breve, in seguito a domanda speciale dei Consigli provinciali. »

Sono due i casi che contempla l'articolo. Il primo è quello di una revisione per così dire ordinaria a iniziativa del potere esecutivo, ed a periodi egualmente ordinari di dieci in dieci anni; ed in questa

è ben naturale richiedere la garanzia del voto dei Consigli provinciali. Il secondo è quello di una revisione e modificazione in un tempo più breve che sia riconosciuta necessaria a iniziativa dei Consigli provinciali, dei quali perciò non basta il semplice voto, ma si richiede la domanda speciale fondata sulla necessità.

PRESIDENTE. La Commissione propone un altro emendamento, cioè che siano sostituite le parole: « Consigli provinciali » alle altre « deputazioni provinciali. »

L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Antonibon, ritira o mantiene la sua proposta?

ANTONIBON. Dopo le dichiarazioni che ho udite dall'onorevole ministro, la ritiro.

PRESIDENTE. Rileggo la seconda parte dell'articolo 4:

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notai potrà, uditi i Consigli provinciali, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei detti Consigli, quando ne sia dimostrata la necessità. »

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato.)

Domani al tocco seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 40.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione a scrutinio segreto sopra i progetti di legge:

Modificazioni della legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno;

Spese maggiori e spese nuove pel compimento dei lavori in corso;

Permuta e vendita di beni demaniali;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Garibaldi per la sistemazione del corso del Tevere nell'interno di Roma e nelle sue vicinanze;

3° Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento del notariato;

4° Discussione del progetto di legge per la istituzione di sezioni temporanee presso alcune Corti di Cassazione.

